SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 aprile 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

**Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo**

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 marzo 2019, n. **29**.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;

b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;

d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;

f) prevenzione primaria e secondaria;

g) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;

h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;

l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;

m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.

3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di

malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

6. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

1. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.

2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, fermo restando il rispetto degli standard scientifici. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

Istituzione del referto epidemiologico

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti

internet delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.

Art. 5.

Conferimento dei dati

1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

Relazione alle Camere

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 535):

Presentato dal sen. MARIA DOMENICA CASTELLONE il 28 giugno 2018.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità) in sede redigente il l° agosto 2018 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 12ª commissione (Igiene e sanità) in sede redigente, l'11 settembre 2018; il 3, il 17, il 18 e il 23 ottobre 2018.

Esaminato in aula ed approvato il 7 novembre 2018.

Camera dei deputati: (atto n.1354):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) in sede referente il 13 novembre 2018 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (Affari sociali) il 28 novembre 2018, il 4, il 12, il 18 e il 19 dicembre 2018; il 24 gennaio 2019 e il 7 febbraio 2019.

Esaminato in aula l'11 marzo 2019 ed approvato il 12 marzo 2019.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, S.O., reca:

«Art. 8. *(Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)* — 1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. 3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6.

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;

b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;

c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;

e-*bis*) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.

7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.».

— Il testo dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O., reca:

«Art. 17. *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

Il Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE reca: «Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del *SEE)*.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2017, S.O., reca:

«Art 4 . *(Enti del Terzo settore)* — 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come

espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.».

Note all'art. 3:

— Il comma 11 dell'art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dalla presente legge, è il seguente :

«Art. 12. *(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)* — (*Omissis*).

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili *sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali*. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.»

Note all'art. 5:

— Gli articoli 9 e 12 dell' Intesa 23 marzo 2005, recano:

«Art. 9. *(Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA)* — 1. Ai fini della presente intesa, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

3. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.»

«Art. 12. *(Tavolo di verifica degli adempimenti)* — 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera *c)* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:

del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del Ministero della salute;

delle regioni capofila delle Aree sanità e affari finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome;

di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

della segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

della segreteria della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinchè esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione interessata.

3. Il Tavolo tecnico:

entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;

riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresi, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

4. Il Tavolo politico è composto:

per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato;

per le regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.»

19G00036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2019.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 20 marzo 2019, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2019, n. 162, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 25026 del 18 marzo 2019 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 20 marzo 2019 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota n. 26035 del 20 marzo 2019 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 20 marzo 2019 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 22 marzo 2019 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 2 gennaio 2019, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della ventiduesima *tranche* di BTP 3,50% 1° marzo 2014/1° marzo 2030 cod. IT0005024234 per l'importo nominale di euro 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 107,498 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 4,25% 1° marzo 2020 cod. IT0004536949 per nominali euro 418.722.000,00 al prezzo di euro 103,991;

BTP 2,30% 15 ottobre 2021 cod. IT0005348443 per nominali euro 516.721.000,00 al prezzo di euro 104,030;

CCTeu 15 luglio 2023 cod. IT0005185456 per nominali euro 460.065.000,00 al prezzo di euro 96,960;

CCTeu 15 febbraio 2024 cod. IT0005218968 per nominali euro 426.335.000,00 al prezzo di euro 95,830;

CCTeu 15 ottobre 2024 cod. IT0005252520 per nominali euro 335.495.000,00 al prezzo di euro 96,080.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 20 marzo 2019 (regolamento 22 marzo 2019), è la seguente:

Titolo emesso		Importo nominale in circolazione
BTP 3,50% 01.03.2014/01.03.2030	(IT0005024234)	25.156.449.000,00
Titoli riacquistati		
BTP 4,25% 01.09.2009/01.03.2020	(IT0004536949)	23.912.086.000,00
BTP 2,30% 15.10.2018/15.10.2021	(IT0005348443)	15.691.845.000,00
CCTeu 15.01.2016/15.07.2023	(IT0005185456)	14.669.796.000,00
CCTeu 15.08.2016/15.02.2024	(IT0005218968)	14.279.833.000,00
CCTeu 15.04.2017/15.10.2024	(IT0005252520)	15.110.511.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

19A02301

DECRETO 27 marzo 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 34.325 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 2019, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2019 e l'ultima il 1° agosto 2029.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 marzo 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per cinquantanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

19A02335

DECRETO 27 marzo 2019.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel col-

locamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3 con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 34.325 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75% con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, avente godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° luglio 2019 sarà pari allo 0,439917% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 181.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 marzo 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

p. *Il direttore generale de Tesoro:* IACOVONI

19A02336

DECRETO 29 marzo 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 22262 dell'11 marzo 2019, che ha disposto per il 14 marzo 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 22262 dell'11 marzo 2019 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a 0,060%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,939.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,437% e a 1,058%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

19A02311

DECRETO 29 marzo 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 16186 del 22 febbraio 2019, che ha disposto per il 28 febbraio 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 16186 del 22 febbraio 2019, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a 183 giorni è risultato pari a -0,007%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,004.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,505% e a 0,992%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

19A02312

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 febbraio 2019.

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 102661).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 volto ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015;

Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, con

il quale è stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo già costituito;

Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 4 luglio 2018 di confermare il Fondo come strumento di sostegno al reddito rafforzando, estendendo e agevolando l'applicazione del Fondo stesso;

Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 alla luce dell'accordo del 4 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. Il «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d'ora in avanti, «Fondo») , istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni.

2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 26, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il Fondo ha lo scopo di:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 o straordinarie, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e cinque designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2018.

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i componenti di parte datoriale del comitato saranno designati da ASSTRA, ANAV ed AGENS.

3. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.

4. Il Comitato elegge il presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018 e anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio del bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo, alle parti firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018, i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018, proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'economia e delle finanze;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 4:

a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;

c) all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

2. L'assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, richiede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero alle causali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale così come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali.

4. La prestazione dell'assegno ordinario è corrisposta nei limiti di durata e secondo le indicazioni previsti dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga, sempre nell'ambito dei limiti di durata massima, è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

5. L'integrazione dell'indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.

6. L'integrazione di cui al precedente comma 5 è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI.

7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la presta-

zione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI.

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera *d)*, è determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente comma 8, non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario è fatto obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso.

11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.

12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento.

13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

14. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera *a)*, il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.

15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, sono presentate con le modalità procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie e alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previsti dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.

3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:

a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* e *b)*;

b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;

c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*.

4. Fermo restando l'ordine di priorità di cui al comma precedente, l'esame delle richieste avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* e lettera *c)*, non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.

6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo delle prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i contributi addizionali e quelli integrativi.

7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in riferimento all'equilibrio finanziario dei fondi.

Art. 7.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.

2. I contributi ordinari sono versati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.

3. Un contributo addizionale, nella misura dell'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*.

4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* di integrazione della NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'art. 5, comma 5.

5. Per gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa

al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

8. II Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*, può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il CCNL autoferrotranvieri - internavigatori (mobilità - *TPL)* alla quale aderisce, secondo le modalità cui alle apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali con l'INPS.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg. n. 340

19A02211

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2019.

Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 26 novembre 2018;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all'ADN;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2018/1846/UE;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;

b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, così come l'art. 3, lettere *f)* ed *h)* e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", se del caso».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 393

19A02238

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 febbraio 2019.

Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789, al fine di rafforzare i controlli nei siti di produzione che producono piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L.;

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta telematica del 12 novembre 2018;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 è così di seguito modificato:

a) nell'art. 12, comma 8, il secondo sub-comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea, Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono

spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. Anteriormente al suo primo spostamento al di fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il più vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. In deroga all'art. 4, comma 6, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.»;

b) nell'art. 21, comma 1, il secondo sub-comma è sostituito dal seguente:

«Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea, Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il più vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L. è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%.».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 206

19A02309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 marzo 2019.

Condizioni negoziali da applicarsi in ragione della scadenza degli effetti degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012. (Determina DG n. 472/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e, in particolare, il comma 33, che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 73 del 28 marzo 2001;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze:

«Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successiva modificazione e integrazione che dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»;

Vista la determina 25 settembre 2015, n. 1252, concernente la «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici» e la successiva determina 12 ottobre 2015, n. 1313, recante «Rettifica della determina n. 1252/2015 del 25 settembre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»;

Vista la determina 6 ottobre 2015, n. 1267, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili»;

Vista la determina 24 novembre 2015, n. 1525, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9- ter, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017»;

Tenuto conto che a seguito degli accordi sottoscritti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto della manovra a partire dal 1° gennaio 2018;

Visti i procedimenti avviati d'ufficio nei confronti delle aziende interessate, al fine di verificare la volontà di confermare le vigenti condizioni negoziali ovvero accedere ad una nuova negoziazione;

Preso atto della reiterata assenza di riscontro da parte delle aziende, di cui agli allegati, alle comunicazioni di AIFA;

Considerato che nel lasso di tempo intercorso tra le predette comunicazioni e l'adozione della presente determina non è intervenuta alcuna comunicazione, osservazione o controdeduzione da parte delle sovra richiamate aziende;

Considerato che nelle note inviate alle aziende AIFA ha espressamente evidenziato che in caso di mancata manifestazione della volontà di accedere ad una nuova negoziazione, si intenderanno rinnovate, a seconda dei casi, le vigenti condizioni negoziali riferite all'ultimo anno, ovvero la riduzione/classificazione vigente;

Preso atto, pertanto, dell'avvenuto tacito rinnovo per le aziende sopra individuate delle condizioni negoziali vigenti nell'anno 2017;

Ritenuto, per ragioni di trasparenza e chiarezza dei rapporti contrattuali, di procedere all'adozione di una determina ricognitiva, finalizzata alla formalizzazione del rinnovo delle previgenti condizioni negoziali al 31 dicembre 2017 contenute nelle determine del 25 settembre 2015, n. 1252, come modificata dalla determina del 12 ottobre 2015, n. 1313, del 6 ottobre 2015, n. 1267, del 24 novembre 2015, n. 1525 per ulteriori 24 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Ritenuto di procedere, a seconda dei casi, alla conferma delle condizioni negoziali del prezzo dei medicinali, ovvero alla conferma del *pay-back* riferito all'anno 2017;

Determina:

Art. 1.

1. Le condizioni negoziali contenute nelle determinazioni richiamate in premessa sono confermate per ulteriori ventiquattro mesi con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018, secondo le modalità riportate negli allegati alla presente determina, che ne costituiscono parte integrante, articolati come segue:

allegato A, contenente l'elenco delle specialità medicinali per i quali i titolari dell'A.I.C. corrisponderanno un rimborso annuale alle regioni con le modalità già consentite del *pay-back*, riferito all'anno 2017;

allegato B, contenente l'elenco delle specialità medicinali per i quali i titolari dell'A.I.C. confermano le riduzioni di prezzo al pubblico indicate nelle determinazioni del 2015.

Art. 2.

1. Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre indicazioni negoziali di cui alle determinazioni autorizzative dei medicinali compresi negli allegati alla presente determina.

Art. 3.

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO A

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	ABRUZZO	€ 15.603,62
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	BASILICATA	€ 5.012,53
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	CALABRIA	€ 18.455,93
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	CAMPANIA	€ 54.428,32
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	EMILIA ROMAGNA	€ 14.082,64
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 9.058,64
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	LAZIO	€ 50.152,35
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	LIGURIA	€ 8.220,53
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	LOMBARDIA	€ 50.740,27
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	MARCHE	€ 16.746,84
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	MOLISE	€ 6.132,44
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	PA BOLZANO	€ 2.300,67
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	PA TRENTO	€ 2.952,45
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	PIEMONTE	€ 23.148,53
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	PUGLIA	€ 59.984,67
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	SARDEGNA	€ 23.640,39
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	SICILIA	€ 42.430,04
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	TOSCANA	€ 21.051,29
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	UMBRIA	€ 4.986,21
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	VALLE D'AOSTA	€ 262,86
ADDENDA PHARMA S.R.L.	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	GOLTOR	VENETO	€ 43.608,80
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	ABRUZZO	€ 6.616,10
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	BASILICATA	€ 2.390,01
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	CALABRIA	€ 11.573,46
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	CAMPANIA	€ 18.299,68
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	EMILIA ROMAGNA	€ 2.092,31
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 815,06
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	LAZIO	€ 5.795,82
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	LIGURIA	€ 436,29
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	LOMBARDIA	€ 19.381,36
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	MARCHE	€ 0,58

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	MOLISE	€ 33,98
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	PA BOLZANO	€ 0,77
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	PA TRENTO	€ 608,72
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	PIEMONTE	€ 34.991,59
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	PUGLIA	€ 11.597,07
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	SARDEGNA	€ 571,26
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	SICILIA	€ 20.854,97
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	TOSCANA	€ 72,27
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	UMBRIA	€ 5,20
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	VALLE D'AOSTA	€ 15,14
ALFA WASSERMANN (ora ALFASIGMA Spa)	PARNAPARINA	FLUXUM	VENETO	€ 3.848,35
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	ABRUZZO	€ 453,29
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	BASILICATA	€ 213,82
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	CALABRIA	€ 1.878,03
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	CAMPANIA	€ 2.254,26
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	EMILIA ROMAGNA	€ 1.870,65
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 233,16
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	LAZIO	€ 2.251,75
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	LIGURIA	€ 653,53
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	LOMBARDIA	€ 4.061,40
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	MARCHE	€ 610,72
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	MOLISE	€ 474,27
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	PA BOLZANO	€ 58,84
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	PA TRENTO	€ 189,66
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	PIEMONTE	€ 1.445,56
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	PUGLIA	€ 1.857,53
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	SARDEGNA	€ 331,69
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	SICILIA	€ 2.058,60
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	TOSCANA	€ 3.625,82
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	UMBRIA	€ 1.665,89
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	VALLE D'AOSTA	€ 13,59

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	DUMIROX	VENETO	€ 2.230,67
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	ABRUZZO	€ 17.506,02
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	BASILICATA	€ 4.925,48
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	CALABRIA	€ 22.082,67
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	CAMPANIA	€ 64.167,15
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	EMILIA ROMAGNA	€ 31.752,24
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 7.117,80
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	LAZIO	€ 34.708,41
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	LIGURIA	€ 12.261,17
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	LOMBARDIA	€ 56.745,93
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	MARCHE	€ 15.379,16
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	MOLISE	€ 3.273,67
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	PA BOLZANO	€ 223,12
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	PA TRENTO	€ 1.309,74
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	PIEMONTE	€ 40.075,67
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	PUGLIA	€ 48.029,26
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	SARDEGNA	€ 5.236,05
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	SICILIA	€ 46.437,21
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	TOSCANA	€ 54.515,11
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	UMBRIA	€ 7.855,65
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	VALLE D'AOSTA	€ 564,73
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	FEVARIN	VENETO	€ 21.964,64
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	ABRUZZO	€ 4.548,55
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	BASILICATA	€ 3.756,19
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	CALABRIA	€ 9.618,79
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	CAMPANIA	€ 14.239,04
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	EMILIA ROMAGNA	€ 4.510,00
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 1.288,20
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	LAZIO	€ 12.990,26
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	LIGURIA	€ 4.195,76
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	LOMBARDIA	€ 34.401,09

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	MARCHE	€ 7.947,85
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	MOLISE	€ 789,02
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	PA BOLZANO	€ 747,11
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	PA TRENTO	€ 784,80
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	PIEMONTE	€ 12.149,82
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	PUGLIA	€ 7.613,23
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	SARDEGNA	€ 6.079,27
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	SICILIA	€ 15.093,48
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	TOSCANA	€ 6.894,12
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	UMBRIA	€ 2.209,14
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	VALLE D'AOSTA	€ 575,39
BGP PRODUCTS BV	FLUVOXAMINA	MAVERAL	VENETO	€ 11.274,01
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	ABRUZZO	€ 542,65
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	BASILICATA	€ 252,80
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	CALABRIA	€ 384,86
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	CAMPANIA	€ 1.296,94
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	EMILIA ROMAGNA	€ 1.276,70
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 188,32
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	LAZIO	€ 989,94
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	LIGURIA	€ 276,81
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	LOMBARDIA	€ 1.624,18
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	MARCHE	€ 481,94
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	MOLISE	€ 101,19
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	PA BOLZANO	€ 48,37
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	PA TRENTO	€ 113,54
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	PIEMONTE	€ 654,82
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	PUGLIA	€ 1.487,31
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	SARDEGNA	€ 275,10
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	SICILIA	€ 1.124,06
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	TOSCANA	€ 697,35
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	UMBRIA	€ 148,18

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	VALLE D'AOSTA	€ 24,35
BGP PRODUCTS BV	TRANDOLAPRIL	GOPTEN	VENETO	€ 1.741,83
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	ABRUZZO	€ 33.135,69
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	BASILICATA	€ 19.291,09
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	CALABRIA	€ 49.498,12
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	CAMPANIA	€ 147.493,65
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	EMILIA ROMAGNA	€ 63.434,53
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 25.212,69
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	LAZIO	€ 186.374,21
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	LIGURIA	€ 38.081,83
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	LOMBARDIA	€ 232.576,43
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	MARCHE	€ 40.510,14
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	MOLISE	€ 7.115,10
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	PA BOLZANO	€ 7.080,67
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	PA TRENTO	€ 7.011,81
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	PIEMONTE	€ 78.582,80
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	PUGLIA	€ 143.160,33
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	SARDEGNA	€ 55.727,27
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	SICILIA	€ 164.849,89
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	TOSCANA	€ 77.588,98
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	UMBRIA	€ 23.229,64
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	VALLE D'AOSTA	€ 1.725,98
ROCHE (ora ATNAHS PHARMA UK LTD)	ACIDO IBANDRONICO	BONVIVA	VENETO	€ 98.319,15
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	ABRUZZO	€ 5.222,16
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	BASILICATA	€ 2.275,98
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	CALABRIA	€ 4.913,79
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	CAMPANIA	€ 25.610,11
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	EMILIA ROMAGNA	€ 2.995,08
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 5.194,78
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	LAZIO	€ 27.240,65
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	LIGURIA	€ 2.247,29

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	LOMBARDIA	€ 42.216,71
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	MARCHE	€ 5,87
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	MOLISE	€ 80,19
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	PA BOLZANO	€ 917,95
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	PIEMONTE	€ 8.081,64
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	PUGLIA	€ 23.491,91
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	SARDEGNA	€ 369,66
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	SICILIA	€ 15.180,78
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	TOSCANA	€ 32,60
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	UMBRIA	€ 320,11
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	VALLE D'AOSTA	€ 5,87
SANOFI Spa	ENOXAPARINA	CLEXANE	VENETO	€ 16.187,40
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	ABRUZZO	€ 15.764,89
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	BASILICATA	€ 9.651,28
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	CALABRIA	€ 23.100,30
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	CAMPANIA	€ 60.979,04
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	EMILIA ROMAGNA	€ 31.676,29
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 11.186,03
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	LAZIO	€ 133.605,96
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	LIGURIA	€ 20.442,88
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	LOMBARDIA	€ 77.899,09
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	MARCHE	€ 19.258,82
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	MOLISE	€ 5.560,42
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	PA BOLZANO	€ 1.878,99
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	PA TRENTO	€ 1.566,12
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	PIEMONTE	€ 42.073,92
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	PUGLIA	€ 65.779,51
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	SARDEGNA	€ 12.077,56
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	SICILIA	€ 102.896,49
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	TOSCANA	€ 33.145,31
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	UMBRIA	€ 11.415,36

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	VALLE D'AOSTA	€ 1.302,35
SANOFI Spa	IRBESARTAN	APROVEL	VENETO	€ 31.237,87
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	ABRUZZO	€ 11.079,62
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	BASILICATA	€ 3.232,86
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	CALABRIA	€ 18.809,40
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	CAMPANIA	€ 41.183,96
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	EMILIA ROMAGNA	€ 30.701,28
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 5.848,00
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	LAZIO	€ 54.171,58
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	LIGURIA	€ 18.306,56
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	LOMBARDIA	€ 83.028,53
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	MARCHE	€ 12.374,38
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	MOLISE	€ 4.700,03
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	PA BOLZANO	€ 2.124,65
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	PA TRENTO	€ 2.103,71
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	PIEMONTE	€ 32.530,82
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	PUGLIA	€ 35.582,46
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	SARDEGNA	€ 12.681,37
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	SICILIA	€ 49.462,64
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	TOSCANA	€ 27.273,17
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	UMBRIA	€ 10.812,51
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	VALLE D'AOSTA	€ 1.038,84
SANOFI Spa	IRBESARTAN	KARVEA	VENETO	€ 28.441,04
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	ABRUZZO	€ 19.414,14
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	BASILICATA	€ 14.927,97
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	CALABRIA	€ 42.765,32
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	CAMPANIA	€ 96.146,42
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	EMILIA ROMAGNA	€ 50.480,25
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 16.500,06
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	LAZIO	€ 146.515,04
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	LIGURIA	€ 32.095,23

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	LOMBARDIA	€ 126.388,25
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	MARCHE	€ 32.938,93
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	MOLISE	€ 7.222,04
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	PA BOLZANO	€ 4.835,35
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	PA TRENTO	€ 2.664,92
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	PIEMONTE	€ 74.155,32
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	PUGLIA	€ 100.800,14
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	SARDEGNA	€ 24.697,27
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	SICILIA	€ 101.161,96
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	TOSCANA	€ 46.894,92
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	UMBRIA	€ 10.777,59
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	VALLE D'AOSTA	€ 1.763,00
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	COAPROVEL	VENETO	€ 56.528,04
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	ABRUZZO	€ 15.948,39
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	BASILICATA	€ 7.275,08
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	CALABRIA	€ 34.505,58
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	CAMPANIA	€ 77.931,41
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	EMILIA ROMAGNA	€ 50.302,63
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 10.191,24
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	LAZIO	€ 77.452,70
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	LIGURIA	€ 29.783,98
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	LOMBARDIA	€ 145.986,67
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	MARCHE	€ 24.062,53
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	MOLISE	€ 6.348,57
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	PA BOLZANO	€ 5.373,27
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	PA TRENTO	€ 5.484,88
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	PIEMONTE	€ 68.370,76
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	PUGLIA	€ 63.097,45
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	SARDEGNA	€ 25.061,03
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	SICILIA	€ 63.202,15
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	TOSCANA	€ 39.160,79

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	UMBRIA	€ 13.112,80
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	VALLE D'AOSTA	€ 1.653,22
SANOFI Spa	IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	KARVEZIDE	VENETO	€ 55.293,87
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	ABRUZZO	€ 4.931,58
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	BASILICATA	€ 2.482,09
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	CALABRIA	€ 9.135,95
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	CAMPANIA	€ 11.925,29
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	EMILIA ROMAGNA	€ 22.160,40
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 6.393,16
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	LAZIO	€ 25.101,63
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	LIGURIA	€ 3.594,45
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	LOMBARDIA	€ 29.954,57
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	MARCHE	€ 4.341,95
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	MOLISE	€ 1.294,27
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	PA BOLZANO	€ 1.533,13
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	PA TRENTO	€ 1.555,56
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	PIEMONTE	€ 13.150,22
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	PUGLIA	€ 13.804,55
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	SARDEGNA	€ 5.759,41
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	SICILIA	€ 8.604,15
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	TOSCANA	€ 16.036,49
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	UMBRIA	€ 2.621,37
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	VALLE D'AOSTA	€ 631,90
SANOFI Spa	RAMIPRIL	TRIATEC	VENETO	€ 21.748,77
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	ABRUZZO	€ 12.813,47
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	BASILICATA	€ 11.034,46
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	CALABRIA	€ 28.469,09
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	CAMPANIA	€ 52.652,22
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	EMILIA ROMAGNA	€ 58.814,41
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	FRIULI VENEZIA GIULI	€ 15.780,29
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	LAZIO	€ 59.793,76

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	LIGURIA	€ 12.543,92
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	LOMBARDIA	€ 94.670,25
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	MARCHE	€ 14.441,24
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	MOLISE	€ 3.527,32
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	PA BOLZANO	€ 5.492,22
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	PA TRENTO	€ 4.533,67
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	PIEMONTE	€ 52.696,04
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	PUGLIA	€ 50.545,24
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	SARDEGNA	€ 20.441,14
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	SICILIA	€ 30.172,26
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	TOSCANA	€ 45.062,17
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	UMBRIA	€ 10.778,48
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	VALLE D'AOSTA	€ 1.387,74
SANOFI Spa	RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	TRIATEC HCT	VENETO	€ 97.742,13

ALLEGATO B

Azienda	Specialità medicinale	AIC	PP (lordo riduzioni di legge)	PEXF (lordo rid legge)	Conferma Sconto SSN (2017)
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS	038255333	€ 4,52	€ 2,41	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	CANDESARTAN ACTAVIS	040992190	€ 8,37	€ 4,46	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	CANDESARTAN ACTAVIS	040992113	€ 6,46	€ 3,44	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS	041879127	€ 8,53	€ 4,55	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	ENALAPRIL ACTAVIS	036606022	€ 3,25	€ 1,73	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS	038206013	€ 4,87	€ 2,60	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	LANSOPRAZOLO ACTAVIS PTC	042680013	€ 4,27	€ 2,28	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	LANSOPRAZOLO ACTAVIS PTC	042680052	€ 6,85	€ 3,65	
ACTAVIS GROUP PTC EHF(ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	PANTOPRAZOLO ACTAVIS	038740027	€ 4,85	€ 2,59	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	PANTOPRAZOLO ACTAVIS	038740155	€ 8,98	€ 4,79	
ACTAVIS GROUP PTC EHF	TELMISARTAN ACTAVIS	041007028	€ 4,21	€ 2,24	
ACTAVIS GROUP PTC EHF	TELMISARTAN ACTAVIS	041007129	€ 4,43	€ 2,36	
ACTAVIS GROUP PTC EHF	TELMISARTAN ACTAVIS	041007220	€ 6,09	€ 3,25	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	CITALOPRAM ACTAVIS	036660025	€ 6,97	€ 3,72	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	CITALOPRAM ACTAVIS	036660013	€ 6,97	€ 3,72	
ACTAVIS GROUP PTC EHF (ora AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL)	OMEPRAZOLO ACTAVIS PTC	039758356	€ 6,26	€ 3,34	
BAYER PHARMA AG	Pritor	034326025	€ 6,09	€ 3,69	

Azienda	Specialità medicinale	AIC	PP (lordo riduzioni di legge)	PEXF (lordo rid legge)	Conferma Sconto SSN (2017)
BAYER PHARMA AG	Pritor	034326076	€ 7,76	€ 4,70	
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	Selectin	027297035	€ 6,65	€ 4,03	
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH	Sanaprav	029371034	€ 7,76	€ 4,70	
DOC GENERICI S.R.L.	Acido Ibandronico Doc Generici	040186013	€ 14,40	€ 7,68	
DOC GENERICI S.R.L.	Alendronato Doc Generici	037520018	€ 15,76	€ 8,40	
GRUPPO MENARINI: A. MENARINI I.F.R. S.R.L., MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A., LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA, F.I.R.M.A.	SALMETEDUR	027892126	€ 36,23	€ 21,95	
NOVARTIS EUROPHARM LTD (rappresentata in Italia da NOVARTIS FARMA S.P.A.)	FORADIL	027660099	€ 52,11	€ 31,57	
NOVARTIS EUROPHARM LTD (rappresentata in Italia da NOVARTIS FARMA S.P.A.)	TAREG	033178359	€ 13,78	€ 8,35	
NOVARTIS EUROPHARM LTD (rappresentata in Italia da NOVARTIS FARMA S.P.A.)	LESCOL	029163033	€ 9,97	€ 6,04	
NOVARTIS EUROPHARM LTD (rappresentata in Italia da NOVARTIS FARMA S.P.A.)	LIPAXAN	029199041	€ 9,97	€ 6,04	
NOVARTIS FARMA SPA	SIMULECT	034232013	€ 1.679,15	€ 1.017,42	x
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O.	TENSOZIDE	029004013	€ 4,24	€ 2,57	
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Escitalopram Ranbaxy	042458036	€ 9,60	€ 5,12	
SYNTHON BV	Daparox	035444037	€ 8,31	€ 4,43	

Azienda	Specialità medicinale	AIC	PP (lordo riduzioni di legge)	PEXF (lordo rid legge)	Conferma Sconto SSN (2017)
SANOFI-AVENTIS	LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA	038234047	7,65	4,08	
TAKEDA ITALIA S.P.A.	PANTECTA	031834296	€ 9,11	€ 5,52	
TAKEDA ITALIA S.P.A.	PANTECTA	031834029	€ 4,92	€ 2,98	

19A02209

DETERMINA 5 marzo 2019.

Condizioni negoziali da applicarsi in ragione della scadenza degli effetti degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012. (Determina DG n. 473/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e, in particolare, il comma 33, che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni che dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale […]»;

Vista la determina 25 settembre 2015, n. 1252, concernente la «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici» e la successiva determina 12 ottobre 2015, n. 1313, recante «Rettifica della determina n. 1252/2015 del 25 settembre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»;

Vista la determina 6 ottobre 2015, n. 1267, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili»;

Vista la determina 24 novembre 2015, n. 1525, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017»;

Tenuto conto che a seguito degli accordi sottoscritti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto della manovra a partire dal 1° gennaio 2018;

Visti i procedimenti avviati d'ufficio nei confronti delle aziende interessate, al fine di verificare la volontà di confermare le vigenti condizioni negoziali ovvero accedere ad una nuova negoziazione;

Considerato che le aziende, di cui agli allegati, hanno manifestato la volontà di confermare le condizioni negoziali vigenti nell'anno 2017 per la durata di ulteriori ventiquattro mesi, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018;

Ritenuto, per ragioni di trasparenza e chiarezza dei rapporti contrattuali, di procedere all'adozione di una determinazione ricognitiva, finalizzata alla formalizzazione del rinnovo delle previgenti condizioni negoziali al 31 dicembre 2017 contenute nelle determine del 25 settembre 2015, n. 1252, come modificata dalla determina del 12 ottobre 2015, n. 1313, del 6 ottobre 2015, n. 1267, del 24 novembre 2015, n. 1525 per ulteriori ventiquattro mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Ritenuto di procedere, a seconda dei casi, alla conferma delle condizioni negoziali del prezzo dei medicinali, ovvero alla conferma del *pay-back* riferito all'anno 2017, ovvero alla conferma della classificazione in fascia C;

Determina:

Art. 1.

1. Le condizioni negoziali contenute nelle determinazioni richiamate in premessa sono confermate per ulteriori ventiquattro mesi con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018, secondo le modalità riportate negli Allegati alla presente determina, che ne costituiscono parte integrante, articolati come segue:

Allegato A, contenente l'elenco delle specialità medicinali per i quali i titolari dell'A.I.C. corrisponderanno un rimborso annuale alle regioni con le modalità già consentite del *pay-back*, riferito all'anno 2017;

Allegato B, contenente l'elenco delle specialità medicinali per i quali i titolari dell'A.I.C. confermano le riduzioni di prezzo al pubblico indicate nelle determinazioni del 2015;

Allegato C, contenente l'elenco delle specialità medicinali per i quali è confermata la classificazione in fascia C.

Art. 2.

1. Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre indicazioni negoziali di cui alle determinazioni autorizzative dei medicinali compresi negli allegati alla presente determina.

Art. 3.

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *A*

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
BAXALTA INNOVATIONS GMBH (ora Shire Italia Spa)	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	RECOMBINATE	CAMPANIA	€ 169,098.25
BAXALTA INNOVATIONS GMBH (ora Shire Italia Spa)	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	RECOMBINATE	LAZIO	€ 146,670.69
BAXALTA INNOVATIONS GMBH (ora Shire Italia Spa)	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	RECOMBINATE	SICILIA	€ 3,913.27
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	ABRUZZO	€ 6,041.24
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	BASILICATA	€ 3,773.16
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	CALABRIA	€ 6,485.45
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	CAMPANIA	€ 21,693.08
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	EMILIA ROMAGNA	€ 13,995.20
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 5,748.59
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	LAZIO	€ 25,711.86
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	LIGURIA	€ 9,459.04
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	LOMBARDIA	€ 30,922.18
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	MARCHE	€ 5,691.10
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	MOLISE	€ 611.44
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	PA BOLZANO	€ 679.38
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	PA TRENTO	€ 1,411.02
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	PIEMONTE	€ 25,638.70
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	PUGLIA	€ 17,899.01
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	SARDEGNA	€ 6,971.47
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	SICILIA	€ 36,440.82
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	TOSCANA	€ 18,432.06
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	UMBRIA	€ 3,417.80
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	VALLE D'AOSTA	€ 240.40
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	ATIMOS	VENETO	€ 14,962.01
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	ABRUZZO	€ 799.58

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	BASILICATA	€ 2,550.29
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	CALABRIA	€ 12,662.60
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	CAMPANIA	€ 67,159.34
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	EMILIA ROMAGNA	€ 4,854.96
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 94.07
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	LAZIO	€ 30,242.87
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	LIGURIA	€ 2,409.19
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	LOMBARDIA	€ 9,725.59
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	MARCHE	€ 925.00
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	MOLISE	€ 57.49
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	PA BOLZANO	€ 47.03
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	PA TRENTO	€ 1,562.57
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	PIEMONTE	€ 1,217.66
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	PUGLIA	€ 17,496.65
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	SARDEGNA	€ 1,677.55
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	SICILIA	€ 39,053.91
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	TOSCANA	€ 10,566.97
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	UMBRIA	€ 1,797.74
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	FORMOTEROLO	LIFEROL	VENETO	€ 2,680.94
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	ABRUZZO	€ 12,472.48
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	BASILICATA	€ 4,117.18
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	CALABRIA	€ 16,554.74
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	CAMPANIA	€ 26,067.39
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	EMILIA ROMAGNA	€ 33,638.91
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 8,673.69
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	LAZIO	€ 55,817.51
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	LIGURIA	€ 11,159.18
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	LOMBARDIA	€ 85,143.94
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	MARCHE	€ 11,150.81
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	MOLISE	€ 1,154.28
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	PA BOLZANO	€ 6,629.94

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	PA TRENTO	€ 3,765.65
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	PIEMONTE	€ 35,898.76
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	PUGLIA	€ 31,063.18
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	SARDEGNA	€ 11,002.01
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	SICILIA	€ 50,030.25
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	TOSCANA	€ 25,896.88
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	UMBRIA	€ 4,874.90
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	VALLE D'AOSTA	€ 717.73
MSD ITALIA Srl	ACIDO ALENDRONICO	FOSAMAX	VENETO	€ 46,086.58
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	ABRUZZO	€ 21,148.52
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	BASILICATA	€ 9,013.59
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	CALABRIA	€ 39,544.69
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	CAMPANIA	€ 117,739.26
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	EMILIA ROMAGNA	€ 67,535.18
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 27,477.71
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	LAZIO	€ 137,782.02
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	LIGURIA	€ 26,817.18
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	LOMBARDIA	€ 263,739.63
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	MARCHE	€ 15,173.30
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	MOLISE	€ 7,372.93
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	PA BOLZANO	€ 3,542.07
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	PA TRENTO	€ 6,131.66
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	PIEMONTE	€ 117,923.36
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	PUGLIA	€ 47,483.73
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	SARDEGNA	€ 19,157.44
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	SICILIA	€ 138,789.02
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	TOSCANA	€ 76,630.15
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	UMBRIA	€ 21,583.08
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	VALLE D'AOSTA	€ 3,177.04
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL	ENAPREN	VENETO	€ 86,228.43
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	ABRUZZO	€ 4,011.45

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	BASILICATA	€ 785.92
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	CALABRIA	€ 2,713.32
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	CAMPANIA	€ 9,060.53
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	EMILIA ROMAGNA	€ 5,248.86
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1,428.39
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	LAZIO	€ 6,593.64
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	LIGURIA	€ 1,537.52
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	LOMBARDIA	€ 16,552.74
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	MARCHE	€ 2,391.21
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	MOLISE	€ 1,089.55
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	PA BOLZANO	€ 157.54
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	PA TRENTO	€ 716.39
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	PIEMONTE	€ 8,358.22
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	PUGLIA	€ 5,192.53
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	SARDEGNA	€ 1,894.84
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	SICILIA	€ 9,709.16
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	TOSCANA	€ 6,403.54
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	UMBRIA	€ 1,413.43
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	VALLE D'AOSTA	€ 117.05
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	SINERTEC	VENETO	€ 5,562.17
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	ABRUZZO	€ 26,123.30
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	BASILICATA	€ 7,557.76
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	CALABRIA	€ 42,439.59
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	CAMPANIA	€ 143,378.49
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	EMILIA ROMAGNA	€ 85,074.55
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 26,516.14
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	LAZIO	€ 89,310.23
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	LIGURIA	€ 26,502.23
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	LOMBARDIA	€ 292,203.85
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	MARCHE	€ 19,654.36
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	MOLISE	€ 5,953.04

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	PA BOLZANO	€ 5,256.37
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	PA TRENTO	€ 7,009.88
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	PIEMONTE	€ 157,273.79
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	PUGLIA	€ 80,395.97
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	SARDEGNA	€ 22,185.89
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	SICILIA	€ 104,569.69
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	TOSCANA	€ 72,750.60
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	UMBRIA	€ 21,092.90
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	VALLE D'AOSTA	€ 2,311.13
MSD ITALIA Srl	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	VASORETIC	VENETO	€ 167,383.25
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	ABRUZZO	€ 25,749.92
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	BASILICATA	€ 9,568.36
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	CALABRIA	€ 67,571.46
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	CAMPANIA	€ 206,573.88
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	EMILIA ROMAGNA	€ 139,806.86
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 39,007.11
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	LAZIO	€ 254,861.08
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	LIGURIA	€ 53,655.18
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	LOMBARDIA	€ 264,124.54
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	MARCHE	€ 65,961.76
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	MOLISE	€ 20,964.55
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	PA BOLZANO	€ 6,288.65
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	PA TRENTO	€ 6,874.97
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	PIEMONTE	€ 114,657.42
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	PUGLIA	€ 90,590.78
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	SARDEGNA	€ 52,216.65
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	SICILIA	€ 178,867.38
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	TOSCANA	€ 135,024.52
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	UMBRIA	€ 31,329.11
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	VALLE D'AOSTA	€ 4,620.10
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN	LORTAAN	VENETO	€ 143,081.73

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	ABRUZZO	€ 5,152.39
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	BASILICATA	€ 5,824.44
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	CALABRIA	€ 15,372.41
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	CAMPANIA	€ 59,617.79
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	EMILIA ROMAGNA	€ 32,870.97
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 8,640.80
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	LAZIO	€ 44,640.94
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	LIGURIA	€ 10,259.37
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	LOMBARDIA	€ 64,407.92
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	MARCHE	€ 13,069.68
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	MOLISE	€ 3,185.68
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	PA BOLZANO	€ 1,926.34
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	PA TRENTO	€ 2,460.15
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	PIEMONTE	€ 34,200.94
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	PUGLIA	€ 40,338.20
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	SARDEGNA	€ 15,883.01
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	SICILIA	€ 45,280.70
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	TOSCANA	€ 29,222.11
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	UMBRIA	€ 7,849.68
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	VALLE D'AOSTA	€ 1,205.86
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	FORZAAR	VENETO	€ 40,495.62
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	ABRUZZO	€ 7,034.36
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	BASILICATA	€ 3,948.57
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	CALABRIA	€ 18,455.23
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	CAMPANIA	€ 52,421.18
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	EMILIA ROMAGNA	€ 26,488.59
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 8,259.40
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	LAZIO	€ 47,070.99
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	LIGURIA	€ 12,246.31
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	LOMBARDIA	€ 68,374.88
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	MARCHE	€ 12,360.33

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	MOLISE	€ 5,382.48
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	PA BOLZANO	€ 1,335.03
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	PA TRENTO	€ 2,182.66
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	PIEMONTE	€ 31,692.47
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	PUGLIA	€ 34,938.71
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	SARDEGNA	€ 16,145.43
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	SICILIA	€ 45,125.46
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	TOSCANA	€ 24,194.93
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	UMBRIA	€ 5,782.08
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	VALLE D'AOSTA	€ 957.63
MSD ITALIA Srl	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	HIZAAR	VENETO	€ 35,112.27
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	ABRUZZO	€ 771.36
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	BASILICATA	€ 256.57
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	CALABRIA	€ 1,377.45
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	CAMPANIA	€ 4,375.57
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	EMILIA ROMAGNA	€ 4,763.00
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1,158.33
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	LAZIO	€ 7,461.48
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	LIGURIA	€ 1,032.38
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	LOMBARDIA	€ 2,474.91
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	MARCHE	€ 1,174.25
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	MOLISE	€ 692.00
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	PA BOLZANO	€ 77.25
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	PA TRENTO	€ 260.32
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	PIEMONTE	€ 4,812.16
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	PUGLIA	€ 3,182.83
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	SARDEGNA	€ 1,798.12
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	SICILIA	€ 3,174.87
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	TOSCANA	€ 2,388.06
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	UMBRIA	€ 776.74
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	VALLE D'AOSTA	€ 140.93

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
MSD ITALIA Srl	SIMVASTATINA	SINVACOR	VENETO	€ 2,165.43
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	ABRUZZO	€ 72,659.82
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	BASILICATA	€ 28,454.66
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	CALABRIA	€ 137,185.02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	CAMPANIA	€ 355,241.08
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	EMILIA ROMAGNA	€ 134,692.23
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 56,952.84
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	LAZIO	€ 403,477.87
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	LIGURIA	€ 84,808.67
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	LOMBARDIA	€ 427,340.38
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	MARCHE	€ 104,362.76

Denominazione Azienda	Principio Attivo	Specialità	Regione	PayBack annuale
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	MOLISE	€ 23,192.31
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	PA BOLZANO	€ 15,254.39
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	PA TRENTO	€ 29,072.63
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	PIEMONTE	€ 234,415.84
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	PUGLIA	€ 187,293.14
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	SARDEGNA	€ 96,546.70
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	SICILIA	€ 294,918.11
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	TOSCANA	€ 157,997.69
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	UMBRIA	€ 44,447.13
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	VALLE D'AOSTA	€ 7,471.39
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	SILODOSINA	UROREC	VENETO	€ 181,691.34

ALLEGATO *B*

Azienda	Specialità medicinale	AIC	PP (lordo riduzioni di legge)	PEXF (lordo rid legge)	Conferma Sconto SSN (2017)
EG S.P.A.	Valsartan EG	040782219	€ 12.31	€ 6.56	
EG S.P.A.	Telmisartan EG	041183195	€ 2.36	€ 4.43	
EG S.P.A.	Fluvoxamina EG	034669059	€ 5.54	€ 2.95	
EG S.P.A.	Fluvoxamina EG	034669174	€ 12.19	€ 6.50	
EG S.P.A.	Escitalopram Eurogenerici	041646011	€ 9.72	€ 5.18	
BENEDETTI & CO. S.P.A. ora EG S.P.A.	Dalosar	039410030	€ 11.63	€ 6.20	
BENEDETTI & CO. S.P.A. ora EG S.P.A.	Dalosar	039410028	€ 9.14	€ 4.87	
KRKA D.D. NOVO MESTO	SIMVASTATINA KRKA	037708144	€ 6.23	€ 3.32	
KRKA D.D. NOVO MESTO	SIMVASTATINA KRKA	037708258	€ 9.76	€ 5.20	
MEDA PHARMA S.P.A.	Cibradex	028037024	€ 4.55	€ 2.76	
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. (titolarità dell'azienda NEOPHARMED GENTILI S.r.l.)	Irbecor	041295039	€ 10.65	€ 5.68	
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	Prinzide	027481011	€ 3.12	€ 1.89	
MYLAN S.P.A.	TACLOMISAR	042974030	€ 9.05	€ 4.83	
MYLAN S.P.A.	TACLOMISAR	042974055	€ 9.05	€ 4.83	
MYLAN S.P.A.	ZOFENOPRIL MYLAN GENERICS	040724041	€ 9.85	€ 5.25	
PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	Percitale	036302014	€ 7.93	€ 4.23	
UCB PHARMA S.P.A.	FEMIPRES PLUS	033907027	€ 9.80	€ 5.94	
BOEHERINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (ora BELPHARMA s.a.)	BEROMUN	034483014	€ 14,109.96	€ 8,549.42	x
BOEHERINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	METALYSE	035370067	€ 1,696.20	€ 1,027.75	x
JANSSEN CILAG SPA	REOPRO	031849019	€ 565.03	€ 256.83	x
NOVO NORDISK A/S	NOVORAPID	034498030	€ 55.12	€ 33.39	x
NOVO NORDISK A/S	NOVORAPID	034498093	€ 55.12	€ 33.39	x

Azienda	Specialità medicinale	AIC	PP (lordo riduzioni di legge)	PEXF (lordo rid legge)	Conferma Sconto SSN (2017)
NOVO NORDISK A/S	NOVOSEVEN	029447048	€ 1,079.12	€ 653.85	x
NOVO NORDISK A/S	NOVOSEVEN	029447051	€ 2,158.24	€ 1,307.70	x
NOVO NORDISK A/S	NOVOSEVEN	029447063	€ 5,395.61	€ 3,269.25	x
NOVO NORDISK A/S	GLUCAGEN	027489018	€ 25.27	€ 15.31	x
NOVO NORDISK A/S	GLUCAGEN	027489020	€ 26.56	€ 12.07	x
CHIESI FARMACEUTICI SPA (Titolare Promedica Srl)	DELAPRIDE	028969020	€ 15.82	€ 9.59	
CHIESI FARMACEUTICI SPA	JUMEX	025462019	€ 16.83	€ 10.20	
CHIESI FARMACEUTICI SPA	JUMEX	025462021	€ 16.83	€ 10.20	
CHIESI FARMACEUTICI SPA (Titolare Master Pharama Srl)	DINAPRESS	028967026	€ 15.82	€ 9.59	
PENSA PHARMA S.P.A.	OmeprazoloPensa	037623016	€ 3.43	€ 1.83	
PENSA PHARMA S.P.A.	Ramipril Pensa	037585041	€ 3.34	€ 1.78	
PENSA PHARMA S.P.A.	Ramipril e Idroclorotiazide Pensa	038118030	€ 2.68	€ 1.43	
RECORDATI SPA	ACEQUIDE	028317016	€ 2.46	€ 1.49	

ALLEGATO *C*

Azienda	Specialità medicinale	AIC
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	Fraxiparina	026736090
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	Fraxiparina	026736102
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	Fraxodi	036458040
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	Fraxodi	036458077
CHIESI FARMACEUTICI SPA	Ventemax	025930052
CHIESI FARMACEUTICI SPA	Delaket	027696044
POLIFARMA Spa	Zaprol	037665015
POLIFARMA Spa	Zaprol	037665027

19A02210

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2019.

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Con il presente provvedimento si apportano modifiche al provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» adottato il 29 luglio 2009, come successivamente modificato.

L'intervento è volto a dare attuazione: alla direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive*, c.d. PSD2) e al capo II-*bis*, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive*, c.d. *MCD)* e 2008/48/CE (*Consumer Credit Directive*, c.d. *CCD)*, come modificate dal regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*); agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita; agli orientamenti del *Joint Committee* delle Autorità europee di vigilanza in materia di gestione dei reclami. Altre modifiche sono operate alla luce dell'esperienza maturata dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela.

Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 2 e 4; la sezione II, paragrafo 2; la sezione VI; la sezione VI-*bis*, paragrafi 2 e 5; la sezione VII, paragrafi 2 e 4; la sezione VIII, paragrafo 2; la sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2, 2-*bis*, 2-*quater* e 3; l'allegato 3. Esse si applicano a partire dal 1° luglio 2019, ad eccezione:

delle modifiche alla sezione VI, che - per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di conti di pagamento, di attuazione della direttiva 2014/92/UE (*Payment Accounts Directive*, c.d. *PAD)* - si applicano a partire dalla data che sarà indicata con successivo provvedimento della Banca d'Italia;

della modifica alla sezione XI, paragrafo 3, avente ad oggetto i tempi massimi di risposta ai reclami, che - per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di presentazione dei ricorsi all'Arbitro bancario finanziario - si applica a partire dalla data che sarà indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Fino a tale data, i tempi massimi di risposta restano non superiori a trenta giorni dalla ricezione del reclamo.

Le politiche di remunerazione, rese conformi a quanto previsto dalla sezione XI, paragrafo 2-*quater*, del provvedimento sono sottoposte, al più tardi, all'approvazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019. Gli intermediari, nei limiti consentiti dai contratti collettivi:

applicano le disposizioni di cui alla sezione XI, paragrafo 2-*quater*, ai contratti individuali che sono stipulati a partire dal 1° gennaio 2020;

adeguano i contratti individuali in corso alle disposizioni di cui alla sezione XI, paragrafo 2-*quater*, tempestivamente e, comunque, entro il 1° gennaio 2020.

I contratti collettivi sono allineati al presente provvedimento alla prima occasione utile.

In conformità con quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 24 giugno 2010, le modifiche al provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sono state sottoposte a consultazione pubblica e accompagnate da un'analisi di impatto della regolamentazione su un aspetto specifico (i.e., attuazione degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea con riferimento alla remunerazione del personale coinvolto nell'offerta·di prodotti bancari all'intera clientela al dettaglio e a quella degli intermediari del credito). Il provvedimento è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle disposizioni in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».

Roma, 19 marzo 2019

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI «TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI» DEL 29 LUGLIO 2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

[*Omissis*]

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;

— articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quinquies* 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;

— articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;

— articolo 114-*undecies* del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

— articolo 128-*decies* del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

— deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;

— deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante *Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui*;

— deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;

— decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;

— decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario*;

— decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante *Disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori.*

Si richiamano, inoltre:

— Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

— Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;

— articolo 128-*ter* del T.U.;

— articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel titolo VI del T.U.;

— articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni

caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante *Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni* e, in particolare, l'articolo 6-*bis* (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*);

— decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;

— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;

— decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante *Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*;

— decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante *Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE*;

— decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale;

— decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 36-*bis*;

— decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-*bis* e 28;

— decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1-*ter*;

— decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, e, in particolare, l'articolo 11-*quaterdecies* in materia di prestito vitalizio ipotecario;

— decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, n. 226;

— decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, *Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*;

— deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante *Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*;

— decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;

— provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante *Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*, e successive modifiche e integrazioni;

— provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, recante *Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi*;

— provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni;

— regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[*Omissis*]

4. Destinatari della disciplina

Le sezioni da I a V e X si applicano a:

— le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;

— i soggetti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U. (1);

— Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano ai prestatori di servizi di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari, per i servizi di pagamento da essi prestati.

I soggetti indicati nella sezione VI-*bis* applicano, per le operazioni di credito immobiliare ai consumatori, la sezione VI-*bis* e le altre disposizioni ivi richiamate.

I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi richiamate. La sezione VII-*bis* si applica a tutti i soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950.

Ai servizi di mediazione creditizia il presente provvedimento si applica secondo quanto previsto nella sezione VIII.

Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto stabilito dalla sezione IX.

La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della stessa sezione.

[*Omissis*]

---

(1) Le sezioni da I a V e X si applicano anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. vigenti alla data del 4 settembre 2010, nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

[*Omissis*]

2. Guide pratiche

Gli intermediari mettono a disposizione della clientela la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Su richiesta del cliente, gli intermediari, in alternativa alla messa a disposizione, possono trasmettere la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario in formato elettronico.

Gli intermediari pubblicano sul proprio sito internet gli ulteriori documenti divulgativi ("Guide") conformi ai modelli pubblicati sul sito www.bancaditalia.it, e fanno rinvio alle Guide nei fogli informativi, ove previste per il prodotto cui il foglio informativo si riferisce.

[*Omissis*]

SEZIONE VI

SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Premessa

La presente sezione attua il Capo II-*bis* del Titolo VI del T.U., introdotto per recepire nell'ordinamento italiano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e la direttiva n. 2009/110/CE concernente l'attività degli istituti di moneta elettronica. Il Capo II-*bis* è stato successivamente modificato per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che ha abrogato la direttiva n. 2007/64/CE.

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- "*beneficiario*", la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
- "*clienti" o "clientela*", gli utenti di servizi di pagamento;
- "*contratto quadro*", il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- "*fondi*", banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter)*, del T.U.;
- "*identificativo unico*", la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento;
- "*intermediari*", i prestatori di servizi di pagamento;
- "*informazioni obbligatorie*", le informazioni che gli intermediari devono consegnare o mettere a disposizione dei clienti ai sensi della presente sezione anche in assenza di specifica richiesta, ivi compresa la copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato che il cliente può richiedere in qualsiasi momento del rapporto ai sensi del paragrafo 6;
- "*operazione di pagamento*", l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

- "*ordine di pagamento*", qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- "*pagatore*", la persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- "*prestatore di servizi di pagamento*", uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento (ivi inclusa l'emissione di moneta elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità si applica solo il paragrafo 5.4 della presente sezione;
- "*servizi di pagamento*", le seguenti attività:
  1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
     - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
     - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
     - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
     - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
     - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
     - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento (c.d. *acquiring*);

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento (1);

8) servizi di informazione sui conti (2);

9) emissione di moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, lettera h-*ter*), del T.U.;

- "*strumento di pagamento*", qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- "*tasso di interesse di riferimento*", il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto avente ad oggetto servizi di pagamento;
- "*utente di servizi di pagamento*" o "*utente*", la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

3. Disposizioni di carattere generale

3.1 *Ambito di applicazione e disposizioni applicabili*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (3).

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (4), 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti),

---

(1) Per tali si intendono, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, i servizi che dispongono l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

(2) Per tali si intendono, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, i servizi *online* che forniscono informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

(3) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione i casi indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

(4) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica per i quali ricorrano cumulativamente le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, lett. da a) a f) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato:
- il soggetto che procede all'offerta non è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione;
- il paragrafo 4 della Sezione II non si applica ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 114-*bis*.1, comma 1, T.U.; in questo caso, l'intermediario committente assicura che il foglio informativo sia messo a disposizione del cliente.

secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.

Gli intermediari che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti applicano le disposizioni contenute nel paragrafo 4 della presente sezione nella misura in cui esse sono rilevanti ai fini dell'attività svolta; applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I, sezione V (fermo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione) e sezione X. L'onere della prova è regolato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del T.U.

Gli intermediari tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, paragrafo 2.

Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa (articolo 126-*bis*, comma 3, del T.U.). Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751.

3.2. *Modalità con cui le informazioni e i documenti sono forniti*

I documenti e le informazioni previsti dalla presente sezione sono "forniti" attraverso consegna o messa a disposizione degli stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono:

- "consegnati" al cliente quando gli vengono dati o trasmessi di iniziativa dall'intermediario;
- "messi a disposizione" del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.

I documenti previsti nella presente sezione possono essere "messi a disposizione" o "consegnati" in forma cartacea o anche attraverso altro supporto durevole.

4. Informazione precontrattuale

4.1 *Contratti quadro*

4.1.1 *Informazioni*

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza ed estremi dell'iscrizione nell'albo (1);

b) informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e revocare il consenso alla disposizione di un ordine di pagamento o all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento; per gli strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in *co-badging* (2), i diritti del cliente secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2015/751).

c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente, incluse le spese connesse alla modalità o alla frequenza con cui le informazioni sono rese secondo quanto previsto dal paragrafo 8, e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza e/o delle modalità con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).

---

(1) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore.

(2) Ai sensi della direttiva 2015/2366/UE, per "multimarchio in *co-badging*" si intende l'inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento.

d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi e i software mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non autorizzato del medesimo; la procedura sicura applicabile dall'intermediario per comunicare al cliente i rischi di frode nei pagamenti o di altri abusi; le eventuali condizioni in base alle quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di pagamento non autorizzate oppure disposte o eseguite non correttamente; responsabilità dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate, per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni e per la non corretta esecuzione degli ordini; condizioni per ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (1);

f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per l'esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);

g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare reclami all'intermediario, di presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

---

(1) Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità, è fornita solo l'informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica. L'informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta ed è inserita nel contratto. L'informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nell'Unione Europea:

- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari diversi da quelli che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti (1):

1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;
2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto, alternativamente (2):
   i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi (3);
   ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto.

4.1.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l'intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del contratto.

Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h),

---

(1) Gli intermediari che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti possono fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo anche con modalità diverse da quelle individuate nei punti 1) e 2).

(2) Con le medesime modalità al cliente sono fornite le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2015/751.

(3) Se l'offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.

67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

4.1.3 *Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro*

In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione dell'operazione, l'intermediario fornisce informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal contratto quadro.

4.2 *Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro*

4.2.1 *Informazioni*

Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono a disposizione della clientela almeno le seguenti informazioni per ciascuna operazione di pagamento offerta:

a) i dati o l'identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

b) il tempo massimo di esecuzione dell'operazione;

c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute all'intermediario e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;

d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione;

e) forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento;

f) le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se concernenti condizioni applicabili.

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nell'Unione Europea, non è necessario includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo massimo di esecuzione dell'operazione va indicato soltanto ove disponibile.

In caso di operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questo mette a disposizione del cliente, prima che l'ordine sia disposto, anche le seguenti informazioni in modo chiaro e completo:

a) la denominazione e l'indirizzo della sede amministrativa e, ove del caso, della succursale con sede in Italia dell'intermediario che presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento nonché l'indirizzo del soggetto

terzo che entra in rapporto con il cliente; l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni all'intermediario che effettua l'operazione di pagamento;

b) le informazioni di contatto dell'autorità di vigilanza.

Le informazioni sono messe a disposizione con una delle seguenti modalità:

1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. consegna di una copia completa del contratto idonea per la stipula, nel cui frontespizio sono riportate le informazioni sopra indicate, che costituiscono parte integrante del contratto.

Se un ordine di pagamento per una singola operazione è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con un altro intermediario, il prestatore della singola operazione può non fornire al cliente le informazioni che questi ha già ricevuto o riceverà in base al contratto quadro.

4.2.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente all'intermediario di conformarsi al paragrafo 4.2.1, questi adempie agli obblighi informativi in esso previsti subito dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

5. Contratti quadro

5.1 *Forma e contenuto dei contratti*

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria per:

- l'emissione di prodotti di moneta elettronica per i quali ricorrano cumulativamente le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, lett. da a)

(1) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.

a f) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato (1);

- i contratti quadro che non prevedano la concessione di finanziamenti e consentano operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 500 euro e non eccedenti l'importo totale di 2.500 euro su base annua. Questi contratti sono comunque redatti su supporto durevole.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applica il paragrafo 3 della sezione III.

5.2 *Modifica delle condizioni previste nel contratto*

Ai sensi dell'articolo 126-*sexies* del T.U. le modifiche del contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono proposte espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data indicata nella proposta per la loro applicazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".

Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono accettate se il cliente non recede entro la data indicata nella proposta per la loro applicazione; in questo caso la comunicazione precisa tale circostanza e richiama l'attenzione del cliente sul suo diritto di recedere senza spese.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che:

---

(1) Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tali condizioni sono:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.

- questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto;
- quando la modifica riguarda i tassi di interesse, il cliente ne sia informato tempestivamente; il contratto può prevedere che la comunicazione sia effettuata periodicamente o con modalità particolari.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando gli intermediari le adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a tutti i clienti, a parità di condizioni.

Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina prevista dal presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative al servizio di pagamento. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento (ad esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applicano l'articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della sezione IV.

Alle carte di credito si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 126-*sexies* del T.U. e quella del presente paragrafo.

5.3 *Recesso dal contratto*

Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

L'intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.

In caso di recesso del cliente o dell'intermediario le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

5.4 *Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-*ter *e 126-*novies *del T.U.)*

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli 114-*ter* e 126-*novies*, commi 1 e 2, del T.U. in materia di rimborso della moneta elettronica.

Il cliente può chiedere il rimborso della moneta elettronica all'intermediario in ogni momento e al valore nominale (1).

Se previsto dal contratto, l'intermediario può assoggettare il rimborso al pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti, purché ricorra uno dei seguenti casi:

a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;

b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;

c) il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto ed entro il termine di prescrizione del diritto (2).

Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non è un consumatore, può regolare in via contrattuale con l'intermediario le condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche in deroga rispetto alle condizioni sopra indicate.

Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità; per l'informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale, si veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1.

6. Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto quadro, l'intermediario consegna (3) tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (4):

---

(1) Ai sensi dell'articolo 114-*ter*, commi 2 e 3, del T.U., il cliente può chiedere il rimborso:
- prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
- alla scadenza del contratto o successivamente:
  i) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
  ii) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114- *quinquies*, comma 4, del T.U., e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga a quanto sopra indicato.

(2) Ai sensi dell'articolo 114-*ter*, comma 1, del T.U., il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari previsti dall'articolo 2946 c.c.

(3) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

(4) La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:
a) del pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento;
b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione.

a) per il pagatore,

— un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

— l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;

— tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

— la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento;

b) per il beneficiario,

— un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento (1);

— l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

— tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

— la data valuta dell'accredito.

Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l'intermediario fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso l'informativa periodica è fornita almeno una volta al mese (2).

Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la trasmissione alla clientela:

a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il

---

(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro, la ricevuta consegnata dall'intermediario al beneficiario contiene un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento.

(2) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario può prevedere un'informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.

documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della sezione IV);

b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente paragrafo (1).

In caso di operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, subito dopo la disposizione dell'ordine di pagamento l'intermediario che presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento consegna (2) al pagatore e, se del caso, al beneficiario una ricevuta contenente le seguenti informazioni:

— la conferma del buon esito della disposizione dell'ordine di pagamento indirizzata all'intermediario di radicamento del conto del pagatore;

— un riferimento che consenta al pagatore e al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

— l'importo dell'operazione di pagamento;

— tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'operazione e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci.

7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore

Gli intermediari possono fornire ai clienti un'informativa semplificata per gli strumenti di pagamento:

a) che, in conformità del contratto quadro, consentono di effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;

b) con un limite di spesa di 150 euro;

c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun momento per un importo superiore a 150 euro.

Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.

Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata:

a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b) e c) e le disposizioni sulla responsabilità previste nella lettera e). E' inoltre riportata l'indicazione su

---

(1) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di quest'ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate in conto corrente.

(2) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

come il cliente può accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo 4.1.1;

b) il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle condizioni siano comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;

c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in deroga al paragrafo 6 - l'intermediario:

i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto un riferimento che consenta loro di identificare l'operazione, il relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del medesimo beneficiario, soltanto il totale dell'importo delle operazioni stesse e delle relative spese;

ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di motivata impossibilità tecnica. In questi casi l'intermediario deve comunque permettere al pagatore di verificare l'importo dei fondi caricati.

8. Disposizioni sulle spese

Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le informazioni obbligatorie previste ai sensi della presente sezione.

Il contratto può tuttavia prevedere che, se il cliente richiede all'intermediario informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto, il cliente stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi casi, le spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dall'intermediario (1).

Inoltre, l'intermediario non può addebitare al cliente le spese inerenti all'adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi di legge. Resta ferma tuttavia la facoltà dell'intermediario di addebitare al cliente spese nei casi previsti dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi effettivamente sostenuti dall'intermediario.

Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre l'operazione di pagamento:

a) delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal beneficiario per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, qualora ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre spese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela attraverso un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico o con altro

(1) Cfr. sezione XI, paragrafo 2.

mezzo che assicuri che il cliente sia informato della spesa o della riduzione prima di disporre l'operazione di pagamento;

b) delle eventuali spese previste dall'intermediario o da un terzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento; l'intermediario inserisce la comunicazione nel foglio informativo ovvero nell'informativa precontrattuale relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro; il terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.

SEZIONE VI-bis

CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI

[*omissis*]

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

– “*consumatore*”, una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

– “*contratto di credito*”, il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

– “*costo totale del credito*”, tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi: *i*) i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; *ii*) i costi di valutazione del bene immobile, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi connessi con la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito (1);

– “*finanziatore*”, il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

– “*importo totale del credito*”, il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

– “*importo totale dovuto dal consumatore*”, la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito;

(1) I costi relativi al servizio di consulenza – reso dal finanziatore o da un intermediario del credito – sono inclusi nel costo totale del credito quando, fermo restando quanto previsto dall’articolo 120-*octiesdecies* del T.U., la prestazione del servizio di consulenza è necessaria per ottenere il credito alle condizioni offerte.

- "*indice di riferimento (benchmark)*", l'indice di riferimento come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 1011/2016;
- "*intermediario del credito*", l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio, il soggetto che presta un servizio di consulenza indipendente ai sensi dell'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, del T.U., nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- "*servizio accessorio connesso con il contratto di credito*", il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o il servizio (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende, altresì, obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito;
- "*servizio di consulenza*", le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-*terdecies* in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies* del T.U., non implicano un servizio di consulenza;
- "*supporto durevole*", qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "*tasso annuo effettivo globale*" o "*TAEG*", indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.4;
- "*valuta estera*", la valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero la valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto;
- "*valuta nazionale del consumatore*", la valuta in cui è denominata la parte principale del reddito del consumatore o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito, ovvero la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della

conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

[*omissis*]

5. Pubblicità e informazioni precontrattuali

[*omissis*]

5.2.1 *Informazioni generali relative ai contratti di credito*

Il finanziatore mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali sui contratti di credito offerti. Le informazioni sono riportate in modo chiaro e comprensibile, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Le informazioni generali includono almeno:

a) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione dell'intermediario del credito e, se del caso, del collaboratore di cui si avvale e il numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario del credito è eventualmente iscritto, l'indirizzo dell'intermediario del credito e del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

b) le finalità per le quali il credito può essere utilizzato;

c) la tipologia di garanzie accettate; in caso di ipoteca, va indicata la necessità di una valutazione del bene immobile, la parte che è responsabile della sua esecuzione e i relativi costi per il consumatore; è inoltre indicata la possibilità o meno che il bene immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) la possibile durata del contratto;

e) le tipologie di tasso d'interesse disponibili, con la precisazione della natura fissa o variabile ovvero derivante dalla combinazione dei due tipi di tasso, e una breve descrizione delle caratteristiche del tasso fisso e del tasso variabile e dei relativi effetti per il consumatore (1);

e-*bis*) per i contratti di credito che prevedono un indice di riferimento (*benchmark*), la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice;

---

(1) Per i mutui a tasso variabile o misto, è specificato se il contratto contiene clausole che comportano l'applicazione di un limite massimo (*cap*) o minimo (*floor*) alle oscillazioni del tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti per il consumatore.

f) per i finanziamenti in valuta estera, la valuta o le valute estere disponibili, con la spiegazione degli effetti che questi finanziamenti possono avere per il consumatore;

g) l'importo totale del credito, il costo totale del credito, l'importo totale dovuto dal consumatore e il TAEG, illustrati mediante un esempio rappresentativo;

h) tutte le spese, non incluse nel costo totale del credito, derivanti dal contratto di credito;

i) se del caso, la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa), con la precisazione che questi contratti possono essere acquistati da un fornitore diverso dal finanziatore;

j) la possibilità di ricevere servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 120-*terdecies* del T.U.;

k) le possibili modalità di rimborso del credito, l'importo, il numero e la periodicità delle rate (1);

l) le condizioni per il rimborso anticipato del credito, secondo quanto previsto dagli articoli 120-*ter* e 125-*sexies*, comma 1, del T.U.;

m) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire al finanziatore ai fini della valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 120-*undecies*, comma 1, del T.U., e il termine entro il quale esse devono essere fornite, con l'avvertimento che il credito non può essere concesso se il consumatore non fornisce le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del merito di credito;

n) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

o) un avvertimento generale circa le possibili conseguenze connesse con l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito.

I finanziatori che hanno un sito internet pubblicano sul sito le Guide previste dalla sezione II e le informazioni generali previste dal presente paragrafo.

Il finanziatore assolve agli obblighi previsti dal presente paragrafo attraverso il foglio contenente le informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 3.

Il foglio contenente le informazioni generali riporta l'indicazione che il consumatore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora il finanziatore se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.

[*omissis*]

(1) Per i contratti di credito che prevedono il rimborso periodico dei soli interessi, è inserito l'avvertimento chiaro e conciso che il pagamento delle rate nel rispetto delle condizioni contrattuali non implica il rimborso dell'importo totale del credito.

SEZIONE VII

CREDITO AI CONSUMATORI

[*omissis*]

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

– "*consumatore*", una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

– "*contratto di credito*", il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

– "*contratto di credito collegato*", un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  – il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

  – il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

– "*costo totale del credito*", tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

– "*finanziatore*", il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

– "*importo totale del credito*", il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

– "*importo totale dovuto dal consumatore*", la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;

– "*indice di riferimento (benchmark)*", l'indice di riferimento come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 1011/2016;

– "*intermediario del credito*", l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per

conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

– "*sconfinamento*", l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa (1);

– "*servizio accessorio connesso con il contratto di credito*", il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o il servizio (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (2). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (3);

– "*tasso annuo effettivo globale*" o "*TAEG*", il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

[*omissis*]

4. Pubblicità e informazioni precontrattuali

[*omissis*]

4.2.2.1 *Documenti informativi*

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

a) il tipo di contratto di credito;

b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

---

(1) Rientrano, quindi, nella nozione di "sconfinamento" sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l'ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).

(2) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all'apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.

(3) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo.

d) la durata del contratto di credito;

e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell'allegato 5B, parte II, lettera b), può comportare l'applicazione di un tasso più elevato;

h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1). Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

j) se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;

k) l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste (2);

l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;

---

(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

(2) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.

m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

n) le eventuali garanzie richieste;

o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies* del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;

q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;

s) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il documento standard denominato *"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"*, redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4C. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-*quater*, commi 1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell'articolo 67-*novies* del Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente elencate *sub* c), d), e), f) e h), nonché il TAEG, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.

Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*".

Quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noti al consumatore la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice, attraverso un documento distinto dalle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", che può essere ad esse allegato.

Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

[*omissis*]

SEZIONE VIII

MEDIATORI CREDITIZI

[*omissis*]

2. Requisiti organizzativi

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione di apposite procedure interne, la trasparenza e la correttezza nell'attività di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari disciplinati dal presente provvedimento. In tale ambito, prevedono accorgimenti atti a far sì che:

i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte dei dipendenti e collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii) i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico: abbiano un'adeguata e aggiornata conoscenza delle regole e delle procedure previste ai sensi del presente provvedimento; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;

iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento, sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla sezione XI, paragrafo 2-*bis*, lettere d), e), f) e g);

iv) sia assicurato il rispetto degli obblighi previsti dalla sezione XI, paragrafo 1-*bis*.2, lettere a), b), f) e g).

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione di procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami della clientela relativi all'attività di mediazione creditizia. A questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta nella sezione XI, paragrafo 3.

La verifica della conformità dell'attività svolta del mediatore creditizio con le procedure previste dal presente paragrafo è assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto dalle disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze adottate ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia di requisiti organizzativi per le società di mediazione creditizia.

[*Omissis*]

SEZIONE X

CONTROLLI

Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del T.U., può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.

I medesimi controlli sono esercitati nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).

Per gli agenti in attività finanziaria, i controlli della Banca d'Italia sono esercitati nei confronti dell'intermediario mandante, che è responsabile per il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli agenti di cui si avvale (articolo 128-*decies*, comma 2, del T.U.). A questi fini, la Banca d'Italia può altresì effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.

La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione del Corpo della guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive modificazioni).

Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V.

L'articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; in tali ipotesi, trovano applicazione le procedure previste dal titolo VIII del T.U. e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia**.**

Ai sensi dell'articolo 128-*ter* del T.U., qualora nell'esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal titolo VI del T.U. la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal titolo VI del T.U.;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 128-*ter* nel sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell'intermediario.

I provvedimenti indicati dall'articolo 128-*ter* del T.U. sono adottati dalla Banca d'Italia a fronte di violazioni delle disposizioni previste ai sensi del titolo

VI del medesimo T.U.; la pubblicazione stabilita dalla lettera d) è effettuata o disposta quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico.

Ai sensi dell'articolo 67-*septies decies* del Codice del Consumo, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, accerta le violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I, sezione IV-*bis* del medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza ai consumatori di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e irroga le relative sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri, può ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (articolo 67-*novies decies* del Codice del Consumo).

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, la Banca d'Italia può esigere, anche in via d'urgenza, che i fornitori di servizi della società dell'informazione ("*mere conduit*", "*caching*" e "*hosting*") impediscano o pongano fine alle violazioni commesse dagli intermediari attraverso strumenti telematici.

SEZIONE XI

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Premessa

Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti.

La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative organizzative, nonché le politiche e prassi di remunerazione per il personale e per i terzi addetti alla rete di vendita, che gli intermediari debbono porre in essere in relazione all'attività avente a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 1-*bis*, 2, 2-*bis* e 2-*quater* si applicano solo quando tale attività è svolta nei confronti della clientela al dettaglio; il paragrafo 2-*ter* si applica solo quando tale attività è svolta nei confronti di consumatori. Le disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l'organizzazione e i controlli interni.

Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del T.U.

I paragrafi 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 2-*quater* e 3 della presente sezione si applicano alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco) (1), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli istituti di moneta elettronica italiani, agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, alle succursali italiane di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica comunitari; il paragrafo 3 si applica – oltre che a tali soggetti – anche ai confidi di cui all'articolo 112, comma 1, T.U.

Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti nell'albo dell'articolo 106 del T.U., degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento autorizzati in Italia considerano il rispetto delle procedure previste dalla presente sezione nell'ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza.

La Banca d'Italia prende in considerazione il rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione anche ai fini dei controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.

Le procedure previste dalla presente sezione sono:

---

(1) Nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141., la presente sezione si applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai paragrafi 2-*bis* e 3, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti nell'apposita sezione di tale elenco).

— informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'operatività degli intermediari, alla complessità e alla rischiosità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti;

— adeguatamente formalizzate. A tal fine gli intermediari conservano la documentazione relativa all'adozione e all'applicazione delle procedure;

— periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo anche conto dei reclami pervenuti (1). A tal fine è previsto un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, che svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (2).

[*omissis*]

2. Procedure interne

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1-*bis*, gli intermediari adottano e applicano procedure interne volte ad assicurare:

— una valutazione – anche con il coinvolgimento delle funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati interfunzionali – della struttura dei prodotti offerti con riferimento a:

i) la comprensibilità, da parte della clientela, della loro struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai medesimi (3);

ii) la loro conformità a prescrizioni imperative di legge; in caso di prodotti composti, è individuata la normativa applicabile secondo quanto previsto dalla sezione I, paragrafo 1.1.;

— la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì che:

---

(1) Si richiamano, inoltre, le previsioni che impongono una valutazione dei reclami pervenuti anche alla luce degli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successive modificazioni.

(2) Nelle succursali italiane di banche comunitarie, di istituti di pagamento comunitari e di istituti di moneta elettronica comunitari è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

(3) Con riferimento ai prodotti ai quali non si applicano le disposizioni del paragrafo 1-*bis* della presente sezione, le procedure assicurano in ogni caso che il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie; ciò non richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, l'offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti. A questi fini, gli intermediari valutano l'introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti.

i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii) nel caso di intermediari che offrono il "conto di base" o un conto di pagamento avente le caratteristiche previste dalla sezione III, paragrafo 4, questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto. In caso di commercializzazione di finanziamenti in valuta diversa dall'euro, le procedure assicurano che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro per le stesse finalità dei finanziamenti in valuta diversa dall'euro ovvero strumenti per la copertura del rischio di cambio;

iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un'adeguata e aggiornata conoscenza della normativa applicabile e delle procedure adottate in base alla presente sezione; illustrino le caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti e forniscano chiarimenti sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalla normativa applicabile, delle informazioni fornite dagli intermediari e, se necessario, di ulteriori documenti; assicurino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa messa a loro disposizione;

— che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata (1);

— il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno aderito;

— la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche unilaterali;

— la tempestiva restituzione delle somme indebitamente addebitate al cliente;

— standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione;

— che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica l'articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento ceduti

---

(1) In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

godano di un'adeguata assistenza per poter fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (1).

2-*bis* Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120-*octiesdecies*, comma 1, del T.U. in materia di credito immobiliare ai consumatori, la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari; a questi fini, gli intermediari adottano e applicano procedure organizzative e di controllo interno che assicurano nel continuo:

a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l'offerta contestuale di più contratti (2), con particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento non sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto, a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia;

b) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente;

c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito (3);

d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che:

- il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell'esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento (4), anche attraverso un'illustrazione della corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi, *"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"* , *"Prospetto informativo europeo standardizzato"*). L'informazione va resa sin dal primo contatto con l'intermediario o con il soggetto incaricato dell'offerta e, comunque, non appena emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il

---

(1) In caso di operazioni che comportino la cessione di rapporti di conti di pagamento con consumatori, si applica quanto previsto dal paragrafo 2-*ter*.

(2) Restano fermi eventuali divieti previsti dalla normativa di settore relativa al servizio accessorio.

(3) Ai fini del presente paragrafo si applica la definizione di "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" prevista dalla sezione VI-*bis*, paragrafo 2, e dalla sezione VII, paragrafo 2; per contratto di credito si intende in tal caso qualsiasi contratto di finanziamento.

(4) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa. Resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, circa l'offerta di polizze assicurative connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito ai consumatori.

servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la valutazione del merito di credito del cliente);

- sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti (1);
- al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;

e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti (2);

f) che, fermo restando il rispetto del paragrafo 2-*quater* e al fine di evitare che al cliente siano offerti prodotti non adeguati, non coerenti e non utili rispetto ai suoi interessi, obiettivi e caratteristiche, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete di vendita non incentivano la vendita congiunta del contratto facoltativo e del contratto di finanziamento in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei due contratti;

g) il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio accessorio eventualmente ricade.

Nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 1, le competenti funzioni dell'intermediario controllano la corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi e a tal fine prendono in considerazione, tra l'altro: le politiche di sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe; l'*iter* di concessione del credito; gli incentivi, anche da parte di terzi, che favoriscono significativamente la vendita di servizi accessori assieme a finanziamenti; l'incidenza dei finanziamenti commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna tipologia di contratti, con riferimento all'intera azienda ovvero a singoli sportelli o soggetti incaricati dell'offerta.

[*omissis*]

---

(1) Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del T.U., questo obbligo non si applica alle aperture di credito disciplinate dal paragrafo 4.2.3 della sezione VII.

(2) Le procedure assicurano altresì il rispetto delle previsioni relative alla commercializzazione di polizze assicurative insieme a un finanziamento (articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e regolamento dell'Isvap n. 40/2012).

2-*quater* Politiche e prassi di remunerazione

Il presente paragrafo disciplina le politiche e le prassi che gli intermediari adottano per la remunerazione del personale e dei terzi addetti alla rete di vendita. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di natura prudenziale in materia di politiche e prassi di remunerazione (1).

Ai fini del presente paragrafo si definiscono:

— "remunerazione", ogni forma di pagamento o beneficio (monetario o non monetario) corrisposto direttamente o indirettamente dall'intermediario al personale e ai terzi addetti alla rete di vendita;

— "prodotti", le operazioni e i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del T.U.;

— "soggetti rilevanti", il personale dell'intermediario che offre prodotti ai clienti, interagendo con questi ultimi, nonché coloro a cui questo personale risponde in via gerarchica;

— "intermediari del credito", i soggetti individuati nella sezione VII.

Gli intermediari adottano e applicano politiche e prassi di remunerazione del personale e dei terzi addetti alla rete di vendita: *i)* coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali e le strategie di lungo periodo; *ii)* ispirate a criteri di diligenza, trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili; *iii)* che non si basano esclusivamente su obiettivi commerciali e non costituiscono un incentivo a collocare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti. Gli intermediari assicurano che le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane siano coerenti con questi principi.

Gli intermediari tenuti a predisporre una politica di remunerazione ai sensi di altre disposizioni di vigilanza possono redigere un unico documento per dare attuazione anche alla disciplina prevista dal presente paragrafo, a condizione che sia data evidenza alle parti che danno attuazione alla presente disciplina.

Con riguardo al personale preposto alla valutazione del merito creditizio, le politiche e prassi di remunerazione assicurano la prudente gestione del rischio da parte dell'intermediario.

Per il personale preposto alla trattazione dei reclami le politiche e prassi di remunerazione prevedono indicatori che tengono conto, tra l'altro, dei risultati conseguiti nella gestione dei reclami e della qualità delle relazioni con la clientela.

---

(1) Tali disposizioni sono contenute: per le banche, nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 2); per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo dell'articolo 106 del T.U., nella Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 (Titolo III, Capitolo 1).

2-*quater*.1 *Politiche e prassi di remunerazione per i soggetti rilevanti e gli intermediari del credito* (1)

Gli intermediari adottano e applicano politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti e degli intermediari del credito che tengono conto dei diritti e degli interessi dei clienti in relazione all'offerta dei prodotti. A questo fine, gli intermediari assicurano che:

a) la remunerazione non determini incentivi tali da indurre i soggetti rilevanti e gli intermediari del credito a perseguire gli interessi propri o dell'intermediario a danno dei clienti;

b) sia tenuto conto di ogni rischio che può determinare un pregiudizio per i clienti; gli intermediari adottano opportuni accorgimenti per presidiare questo rischio;

c) la componente variabile della remunerazione (ove prevista) dei soggetti rilevanti e degli intermediari del credito:

   i) sia ancorata a criteri quantitativi e qualitativi (2);

   ii) non costituisca un incentivo a offrire uno specifico prodotto, o una specifica categoria o combinazione di prodotti (es., perché particolarmente vantaggiosi per l'intermediario ovvero per i soggetti rilevanti o per gli intermediari del credito), quando da ciò può derivare un pregiudizio per il cliente in termini, tra l'altro, di offerta di un prodotto non adeguato alle esigenze finanziarie del cliente, o che comporta maggiori costi di un altro prodotto anch'esso adeguato, coerente e utile rispetto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente;

   iii) sia adeguatamente bilanciata rispetto alla componente fissa della remunerazione;

   iv) sia soggetta a meccanismi di correzione tali da consentirne la riduzione (anche significativa) o l'azzeramento, ad esempio nel caso di comportamenti, da parte dei soggetti rilevanti o degli intermediari del credito, che abbiano determinato o concorso a determinare un danno significativo per i clienti ovvero una violazione rilevante della disciplina contenuta nel titolo VI del T.U., delle relative disposizioni di attuazione o di codici etici o di condotta a tutela della clientela applicabili all'intermediario.

Le politiche di remunerazione elaborate ai sensi del presente sotto-paragrafo includono, oltre ai profili di cui alle lettere a), b) e c), anche: *i)* l'illustrazione degli obiettivi che esse perseguono; *ii)* l'indicazione del numero dei soggetti rilevanti e

---

(1) Il presente sotto-paragrafo dà attuazione agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea concernenti le politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio del 13 dicembre 2016.

(2) In particolare, la remunerazione variabile non può basarsi solo sul raggiungimento di obiettivi quantitativi legati alla vendita dei prodotti, ma tiene conto anche di altri criteri (es., fidelizzazione e livello di soddisfazione della clientela).

degli intermediari del credito a cui esse si applicano, nonché del ruolo e delle funzioni da essi ricoperti (1).

Le politiche di remunerazione sono adeguatamente documentate e la relativa documentazione è conservata per un periodo non inferiore a cinque anni. La documentazione include anche l'illustrazione delle modalità con cui le politiche sono state attuate, con particolare riguardo all'applicazione dei criteri per la determinazione della componente variabile della remunerazione, ove prevista.

Gli intermediari informano in modo chiaro e comprensibile i soggetti rilevanti e gli intermediari del credito sulle politiche e prassi di remunerazione a essi applicabili, prima che questi siano preposti all'offerta dei prodotti. Le politiche e le prassi di remunerazione sono in ogni caso facilmente accessibili ai soggetti rilevanti e agli intermediari del credito.

Le politiche e le prassi di remunerazione sono adottate dall'organo con funzione di supervisione strategica – o, se l'individuazione di quest'ultimo non è richiesta dalla regolamentazione applicabile, dall'organo di amministrazione – che è anche responsabile della loro corretta attuazione e di eventuali modifiche alle stesse. Ai fini dell'adozione delle politiche di remunerazione, l'organo si avvale del contributo del comitato remunerazioni (ove istituito), della funzione risorse umane e delle funzioni aziendali di controllo (2).

Gli intermediari sottopongono le politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti e degli intermediari del credito a riesame almeno annuale, anche allo scopo di assicurare una periodica valutazione dell'adeguatezza dei presidi adottati a fronte dei rischi di cui alla lettera b) del presente sotto-paragrafo; a questi fini, è previsto un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*. Quando, all'esito del riesame, emergono lacune o profili di inadeguatezza nelle politiche e nelle prassi di remunerazione, queste sono prontamente modificate.

3. Reclami

Gli intermediari adottano e applicano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano risposte sollecite ed esaustive, promuovano il superamento delle criticità riscontrate sulla base dei reclami ricevuti e salvaguardino la qualità delle relazioni con i clienti. A questi fini, gli intermediari si dotano di una politica di trattazione dei reclami, approvata e sottoposta a riesame periodico da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, che è anche responsabile della sua corretta attuazione (e di eventuali modifiche alla stessa) (3). La politica è adeguatamente formalizzata e resa facilmente accessibile al personale preposto alla gestione dei reclami.

---

(1) Per i soggetti rilevanti, l'indicazione riporta in maniera distinta il numero dei soggetti che offrono prodotti ai clienti interagendo con questi ultimi e dei soggetti ai quali i primi rispondono in via gerarchica.

(2) La funzione di *compliance*, tra l'altro, attesta la conformità delle politiche di remunerazione alle disposizioni del presente paragrafo.

(3) Se la regolamentazione applicabile non prevede una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione.

Le procedure per la trattazione dei reclami prevedono:

— l'individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, in grado di gestire i reclami in modo indipendente rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi;

— le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di conferma dell'avvenuta ricezione e risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta ordinaria, la posta elettronica e la posta elettronica certificata;

— la pubblicizzazione sul sito dell'intermediario delle informazioni previste ai due precedenti alinea;

— la gratuità per il cliente dell'interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato se consentite dalla legge (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata);

— le modalità di interazione tra il responsabile e/o l'ufficio incaricato della trattazione dei reclami, le funzioni preposte alla commercializzazione dei prodotti e altre funzioni aziendali coinvolte nella gestione del reclamo, nonché i presidi atti a mitigare i possibili conflitti di interesse;

— la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali *call center*, adeguata in relazione ai rispettivi compiti;

— le modalità di trattazione dei reclami; esse sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo;

— l'acquisizione di ogni elemento utile per una adeguata trattazione dei reclami e la documentazione del processo di definizione del reclamo, ivi incluse le interazioni tra le diverse funzioni coinvolte;

— i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 60 giorni dalla ricezione del reclamo (1);

— la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato;

— la pubblicazione annuale, sul sito internet dell'intermediario, o – in mancanza – in altra forma adeguata, di un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

Le risposte, da redigere in un linguaggio chiaro e comprensibile, contengono almeno:

---

(1) Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, l'intermediario non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. L'intermediario individua nell'ambito delle procedure interne le situazioni eccezionali, allo stesso non imputabili, al ricorrere delle quali è possibile rispondere oltre il termine delle 15 giornate lavorative. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

- se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l'intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;
- se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Gli intermediari svolgono nel continuo un'attività di analisi dei dati relativi ai reclami pervenuti, per individuare eventuali criticità ricorrenti e assumere le iniziative necessarie per il loro superamento. In questo ambito, gli intermediari valutano se le criticità riguardano anche prodotti diversi da quelli oggetto di reclamo.

Il responsabile e/o l'ufficio incaricato della trattazione dei reclami predispone una relazione annuale in cui dà conto dell'attività svolta, con particolare riguardo al numero dei reclami ritenuti fondati e di quelli ritenuti infondati. La funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, riferiscono agli organi aziendali, anche sulla base della relazione predisposta dal responsabile e con periodicità almeno annuale, su: *i)* la situazione complessiva dei reclami ricevuti, con i relativi esiti; *ii)* le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'autorità giudiziaria che hanno definito in senso favorevole ai clienti questioni oggetto di precedente reclamo, ritenuto infondato; *iii)* le principali criticità che emergono dai reclami ricevuti; *iv)* l'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate. (1)

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia (Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio – Divisione Verifiche trasparenza e correttezza) l'indirizzo della struttura deputata alla gestione dei reclami, indicando un riferimento telefonico, di fax e di posta elettronica, nonché il nominativo del responsabile.

[*omissis*]

---

(1) Nelle succursali italiane di banche comunitarie, di istituti di pagamento comunitari e di istituti di moneta elettronica comunitari è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

Allegato 3

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

NOME DEL FINANZIAMENTO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE [E SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO]

Finanziatore XXX
Via XXXXXXXX – cap - città
[sito internet]
n° iscrizione albo

[Nel caso di offerta attraverso intermediari del credito] nome e cognome o denominazione dell'intermediario del credito e, se del caso, del collaboratore di cui si avvale; numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario del credito è eventualmente iscritto; indirizzo dell'intermediario del credito e del soggetto che entra in contatto con il cliente.]
[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

[In alternativa, in caso di leasing *abitativo*

Attraverso il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale (c.d. Leasing abitativo), il finanziatore si obbliga ad acquistare l'immobile secondo le indicazioni del consumatore (che se ne assume tutti i rischi) e lo mette a sua disposizione per un dato tempo verso un determinato canone periodico, rapportato al prezzo di acquisto e alla durata del contratto. Alla scadenza del contratto, il consumatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.]

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI (1)

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Finanziamento a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.
Il tasso misto può essere consigliabile per chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Finanziamento a due tipi di tasso

Il contratto è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.
Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Altro

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto (2)
…

(*se applicabile*) Per saperne di più:
La **Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito [del finanziatore].

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO (3)

Importo totale del credito: …
Costo totale del credito: …
Importo totale dovuto dal cliente: …
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	[*ad esempio, non superiore al…% del valore dell'immobile accertato dal perito*]
	Durata	
	Garanzie accettate (4)	
	Valute disponibili (5)	
TASSI DISPONIBILI	Tasso di interesse nominale annuo (6)	
	Indice di riferimento	
	Spread	
	Tasso di interesse di preammortamento (7)	

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	
		Perizia tecnica (8)	
		Altro (9)	
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	
		Incasso rata (10)	[*con addebito automatico in c/c e/o con pagamento per cassa*]
		Invio comunicazioni	[*in forma cartacea e online*]
		Altro (9)	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento (11)		
	Tipologia di rata (12)		
	Periodicità delle rate (13)		

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
X %	10	€…	€…	€…
X %	15	€…	€…	€…
X %	20	€…	€…	€…
X %	25	€…	€…	€…

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (…).

SERVIZI ACCESSORI (14)

...

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso. (15)

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	
Sospensione pagamento rate	
Adempimenti notarili	
Assicurazione immobile (16)	*[se possibile, indicare anche il nome dell'assicuratore]*
Imposta di registro (17)	
Tasse ipotecarie (17)	
Altro	

TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria** (18)
- **Disponibilità dell'importo** (19)
- **Altro**

ALTRO

…

SERVIZI DI CONSULENZA (20)

Il cliente può ricevere un servizio di consulenza da parte di [*indicare il finanziatore o l'intermediario del credito che presta il servizio di consulenza*] (21)

Informazioni sul servizio di consulenza	
Gamma dei prodotti considerati ai fini della consulenza (22)	
Compenso dovuto dal consumatore per la consulenza (23)	
Commissione corrisposta dal finanziatore all'intermediario del credito per la consulenza [*se applicabile*]	

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro […] giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati (24).

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno XX giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

[*In alternativa, in caso di* leasing *abitativo:*
Nel caso del leasing abitativo, l'estinzione anticipata comporta il riscatto anticipato dell'abitazione.]

Portabilità del finanziamento (25)
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
…

Reclami
I reclami vanno inviati al finanziatore (indirizzo), che deve rispondere entro [*inserire il termine previsto dalla normativa vigente*] dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro [*inserire il termine previsto dalla normativa vigente*], può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it.*, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore.
- … *[altre forme di tutela cui aderisce il finanziatore]*.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. (26)

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato [*in alternativa, se si tratta di* leasing *abitativo*: "se il finanziamento è un leasing abitativo, può vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato"].

[*ove applicabile*] In caso di inadempimento grave il finanziatore può acquisire l'immobile dato in garanzia senza ricorrere alle procedure giudiziarie; l'inadempimento è grave in caso di mancato pagamento delle rate per un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito o il ricavato della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto a ricevere la differenza. L'acquisizione dell'immobile da parte del finanziatore può essere più rapida della procedura davanti al giudice e, per questa ragione, le condizioni del finanziamento potrebbero essere più favorevoli rispetto a quelle di un finanziamento che non prevede questa possibilità.

LEGENDA (27)

Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso Leasing	Tasso applicato in caso di *leasing*; è un tasso interno di attualizzazione e ha una funzione analoga al tasso di interesse nel mutuo.

Note di redazione

(1) Riportare solo i tipi di finanziamento, con i relativi rischi, cui il foglio contenente le Informazioni Generali si riferisce.

(2) Spazio da riempire a cura del finanziatore , con riguardo ad esempio ai tipi di finanziamento che prevedono l'applicazione di un limite massimo (*cap*) o minimo (*floor*) alle oscillazioni del tasso) o denominati in valuta.

(3) Illustrare le voci di costo riportate nel riquadro mediante un esempio rappresentativo. Indicare il TAEG secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

(4) Con riguardo all'ipoteca, indicare la necessità di effettuare la valutazione del bene immobile, la parte che è responsabile della sua esecuzione, i relativi costi per il cliente e la possibilità che l'immobile sia ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea.

(5) Inserire in caso di offerta di finanziamenti denominati in valuta diversa dall'euro. Accanto alle valuta/e disponibile/i, illustrare gli effetti che i finanziamenti denominati in valuta estera possono avere per il cliente.

(6) Indicare in modo chiaro le modalità di determinazione dei tassi offerti alla clientela:

- tasso fisso: denominazione dell'indice di riferimento (ad esempio Eurirs) più spread (se previsto); indicare anche il nome o la denominazione dell'amministratore dell'indice e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice; indicare in ogni caso il tasso applicabile con riferimento alla data di ultimo aggiornamento del foglio contenente le Informazioni Generali, con l'avvertenza che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula;

- tasso variabile: denominazione dell'indice di riferimento (ad esempio Euribor) più spread; indicare anche il nome o la denominazione dell'amministratore dell'indice e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice;

- tasso misto: tasso fisso o variabile iniziale (secondo le precedenti indicazioni); tasso fisso o variabile per il quale è possibile optare; termini per l'esercizio dell'opzione; oneri connessi all'esercizio dell'opzione, se previsti; altro;

- due tipi di tasso: tasso fisso e variabile (secondo le precedenti indicazioni); quote di finanziamento a tasso fisso e quote a tasso variabile; altro.

Per i mutui a tasso variabile o misto, indicare se il contratto prevede clausole che comportano l'applicazione di un limite massimo (*cap*) o minimo (*floor*) alle oscillazioni del tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti per il cliente.

In caso di *leasing*, indicare il tasso *leasing* in luogo del tasso di interesse.

(7) In caso di *leasing*, indicare il tasso di pre-locazione.

(8) Se effettuata tramite il finanziatore ; altrimenti inserire il relativo campo nella sezione "altre spese da sostenere".

(9) Indicare: a) eventuali altre spese non riconducibili alle voci di costo già previste nel presente foglio contenente le Informazioni Generali; b) eventuali spese incluse nel costo totale del credito relative a servizi connessi con il contratto di credito prestati dal finanziatore o da soggetti terzi.

(10) In caso di *leasing*, indicare le spese di incasso canone.

(11) Ad esempio: progressivo "francese", "italiano", "tedesco" o "personalizzato"; la legenda deve recare la definizione del solo tipo di ammortamento prescelto.

(12) Ad esempio: costante, crescente, decrescente o rimborso in un'unica soluzione.

(13) Mensile, trimestrale, semestrale, annuale. In caso di *leasing*, indicare la periodicità dei canoni.

(14) Indicare i servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito alle condizioni offerte e, se del caso, precisare che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal finanziatore.

(15) Indicare le modalità dell'esercizio del recesso dai servizi accessori e i relativi effetti per il cliente.

(16) Indicare i rischi contro i quali è prevista la copertura assicurativa facoltativa dell'immobile.

(17) È possibile fare rinvio alla disciplina fiscale vigente.

(18) Indicare il tempo massimo (in giorni) che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto.

(19) Indicare il tempo massimo (in giorni) che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma.

(20) Inserire la sezione solo nel caso di prestazione di servizi di consulenza.

(21) Se non coincidono con il finanziatore o con l'intermediario del credito indicati nella sezione "Informazioni sul finanziatore e sull'intermediario del credito", indicare nome e cognome o denominazione dell'intermediario del credito e, se del caso, del collaboratore di cui si avvale; numero di iscrizione nell'elenco in cui l'intermediario del credito è eventualmente iscritto; indirizzo dell'intermediario del credito e del soggetto che entra in contatto con il cliente.

(22) Indicare se la raccomandazione prende in considerazione solo la gamma dei prodotti offerti dal finanziatore o una più ampia gamma di prodotti reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata.

(23) Se l'importo dovuto dal cliente per la consulenza non può essere accertato al momento in cui le informazioni generali sono fornite, indicare il metodo utilizzato per il calcolo del compenso.

(24) Riportare solo nel caso in cui la valutazione del merito di credito preveda la consultazione di banche dati.

(25) Questa avvertenza va omessa in caso di *leasing* abitativo.

(26) Se il contratto prevede il pagamento dei soli interessi, riportare un avvertimento chiaro e conciso che il rispetto delle condizioni contrattuali non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto stesso.

(27) Indicare nella legenda solo le voci effettivamente richiamate nel foglio contenente le Informazioni Generali. Se il foglio contiene altri termini non immediatamente comprensibili, questi devono essere spiegati nella legenda.

[*omissis*]

19A02213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto determina AAM/PPA n. 246 del 19 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni:

variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale BRAUNOL;

Codici pratica:

VN2/2016/7;

N1B/2018/1027.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 e dei titoli 7 e 8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e aggiornamento delle etichette, relativamente al medicinale «Braunol» nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34212 - Melsungen (Germania).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02201

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritalin»

Estratto determina AAM/PPA n. 247 del 19 marzo 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale RITALIN;

Codice pratica: VN2/2017/305.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.9 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, e aggiornamento delle etichette alle sezioni 17 e 18, relativamente al medicinale «Ritalin» nella forma e confezione:

A.I.C. n. 035040017 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 Origgio - Varese, Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02202

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casodex»

Estratto determina AAM/PPA n. 248 del 19 marzo 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CASODEX;

Codice pratica: VN2/2018/51.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6, 4.8 e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Casodex» nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 031113018 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 031113020 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale n. 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro n. 6/C, 20080 Basiglio - Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02203

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinoclenil»

Estratto determina AAM/PPA n. 249 del 19 marzo 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.v.B.1.z) Altra variazione, relativamente al medicinale RINOCLENIL.

Codice pratica: VN2/2018/110.

Si approva la seguente variazione: armonizzazione del modulo 3, con modifiche delle specifiche di controllo del prodotto finito e modifica dell'indirizzo del sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti:

da: Chiesi Farmaceutici S.p.a., 96 via S. Leonardo 43100 Parma - Italy;

a: Chiesi Farmaceutici S.p.a., 96 via S. Leonardo 43122 Parma - Italy.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43122 Parma, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02204

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltadol»

Estratto determina AAM/PPA n. 250 del 19 marzo 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VOLTADOL.

Codice pratica: VN2/2018/143.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Voltadol» nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035520016 - «140 mg cerotto medicato» 5 cerotti;

A.I.C. n. 035520028 - «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti;

A.I.C. n. 035520030 - «140 mg cerotto medicato» 15 cerotti.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00867200156) con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti snc - 20021 Baranzate - Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02205

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Efexor» e «Venlafaxina Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 252 del 19 marzo 2019

Autorizzazione delle variazioni:

variazioni di tipo II: C.I.4), C.I.4.z), e della Variazione di tipo IB: C.I.3.a), relativamente ai medicinali EFEXOR e VENLAFAXINA PFIZER;

Numeri di procedura:

n. SE/H/xxxx/WS/195;

n. SE/H/xxxx/WS/200;

n. SE/H/xxxx/WS/205.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.9 e 5.1 corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «Efexor e Venlafaxina Pfizer», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71, cap. 04100, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02206

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Clexane» e «Clexane T»

Estratto determina AAM/PPA n. 253 del 19 marzo 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente ai medicinali CLEXANE e CLEXANE T;

Numero di procedura: n. AT/H/xxxx/WS/0063.

Si approva la seguente variazione:

aggiunta di un sito alternativo per il test delle attività AntiXa/IIa nella pure heparin sodium per il sito Sanofi Chimie Ploërmel: Aventis Pharma Manufacturing Pte Ltd, 61 Gul Circle, 629585 Singapore.

relativamente ai medicinali «Clexane e Clexane T», nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B, cap. 20158, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02207

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Arnica complexe 1».

Estratto determina AAM/AIC n. 66/2019 del 14 marzo 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico ARNICA COMPLEXE 1 descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratoires Lehning con sede legale e domicilio fiscale in 3, rue du Petit Marais, 57640 Sainte-Barbe.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 66 /2019 DEL 14/03/2019

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10516	ARNICA COMPLEXE 1	047285010	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Aconitum napellus 3 DH Arnica montana 4 DH Bryonia 3 DH China rubra 3 DH Hypericum perforatum 3 DH Millefolium 3 DH Sambucus nigra 3 DH Belladonna 4 DH Nux vomica 5 DH Ruta graveolens 8 DH	LABORATOIRES LEHNING , 3 rue du Petit Marais - 57640 SAINTE-BARBE, France	5 anni	SOP	C

19A02208

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto dell'Associazione «+EUROPA»

Art. 1.
Denominazione

1.1. È costituita l'Associazione «+EUROPA».

1.2. L'attività e l'organizzazione di +EUROPA sono regolati dal presente statuto, e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti, approvati dagli organi competenti di +EUROPA; il presente statuto garantisce:

1) la promozione della partecipazione dei cittadini, anche attraverso la rete internet, organizzando la vita associativa e politica secondo modalità innovative e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle eventuali future modifiche della vigente disciplina. Tutti gli atti degli organi di partito verranno adottati e tutte le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate in conformità e nel rispetto della vita privata degli iscritti;

2) una uniforme disciplina del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali;

3) per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in conformità al presente statuto, ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, nonché per la nomina dei componenti gli organi elettivi dell'associazione in relazione al principio di rappresentatività fondato sul mandato, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione;

4) la libera eleggibilità degli organi amministrativi;

5) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.

1.3. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera della direzione, +EUROPA può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

1.4. +EUROPA può promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

1.5. Il nome «+EUROPA» è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea per le attività negli Stati membri.

Art. 2.
Sede

2.1. +EUROPA ha sede in Roma, via A. Bargoni n. 32-36, opera prevalentemente in ambito europeo; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale.

Art. 3.
Finalità e simbolo

3.1. +EUROPA ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.2. +EUROPA è un'associazione politica che ha l'obiettivo di promuovere i diritti umani, lo stato di diritto, la democrazia, il federalismo a ogni livello, il libero mercato, il lavoro, la conoscenza e il rispetto per l'ambiente, affermando i principi di libertà, uguaglianza e partecipazione; +EUROPA si impegna per la federazione democratica degli Stati Uniti d'Europa e per politiche in grado di favorire il progresso civile, l'affermazione della persona nella ricerca della felicità, del benessere, della qualità della vita e degli ecosistemi.

La realizzazione della integrazione europea e il godimento dei diritti che ne derivano fanno sorgere responsabilità e doveri verso l'intera comunità umana e le generazioni future nella costruzione di una federazione democratica mondiale.

L'unità politica dell'Europa si realizza anche nel rispetto delle diversità tra le comunità territoriali mediante la promozione di ampie ed equilibrate autonomie. L'unità nelle differenze e la diffusione bilanciata del potere fra tutti i livelli istituzionali sono elementi di un unico progetto politico che perseguiamo.

3.3. Il simbolo di +EUROPA, allegato al presente statuto, è il seguente: «Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte centrale, la dicitura "+EUROPA", in stampatello maiuscolo con grafica multicolore ("+" in giallo e "EUROPA" in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia). Identico simbolo con dicitura nelle lingue ufficiali dell'UE è utilizzato per le attività negli Stati membri dell'Unione europea».

3.4. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le modalità e per finalità approvate dalla direzione. La direzione può autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche +EUROPA o da questa promossi. Inoltre +EUROPA ne concede l'uso ai gruppi territoriali e tematici regolarmente costituiti secondo le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti.

Art. 4.
Durata

4.1. La durata di +EUROPA è a tempo indeterminato.

Art. 5.
Associati - Soggetti federati

5.1. Possono aderire all'associazione, anche on-line, tutte le persone, di qualsiasi residenza o nazionalità, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età che si riconoscono in +EUROPA e accettano le regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti. L'associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

5.2. Sono soggetti federati, previa deliberazione degli organi competenti, i soggetti politici, nazionali o locali, ai quali venga riconosciuta con delibera assembleare ai sensi del successivo art. 10.2, n. 7), una rappresentanza nella direzione di +EUROPA.

I soggetti federati hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri statuti e bilanci.

Art. 6.
Diritti e doveri degli associati

6.1. L'appartenenza a +EUROPA ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri.

6.2. Tutti gli associati hanno diritto di:

1) partecipare anche per via telematica all'attività, all'iniziativa politica e alla determinazione dell'indirizzo politico dell'associazione;

2) partecipare al congresso, nelle forme stabilite dallo statuto e alle deliberazioni da esso assunte;

3) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'associazione;

4) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente statuto.

6.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, hanno i seguenti doveri:

1) contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione nei limiti delle proprie possibilità;

2) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli obiettivi dell'associazione;

3) attenersi a ogni altro obbligo previsto dallo statuto e dalla legge in generale;

4) pagare la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

Art. 7.
Cessazione del rapporto associativo

7.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'associazione o al gruppo territoriale o tematico al quale l'associato è iscritto;

2) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'associazione.

7.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di «+EUROPA» perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 8.
Organi - Principi organizzativi

8.1. Sono organi dell'associazione:

1) il congresso;

2) l'assemblea;

3) la direzione;

4) il presidente;

5) il segretario;

6) la segreteria;

7) il tesoriere;

8) il collegio di garanzia.

8.2. +EUROPA promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da appositi regolamenti approvati dal collegio di garanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

8.3. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parità di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello nazionale e territoriale, dovrà essere assicurata la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%.

8.4. Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne dovrà essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.

8.5. Tutte le riunioni e i lavori degli organi elettivi sono pubblici e vengono registrati. A tal fine sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche differita quando necessario, attraverso la rete e altre tecnologie telematiche.

Art. 9.
Il congresso

9.1. Il congresso stabilisce il progetto e gli obiettivi politici generali di +EUROPA. È convocato su deliberazione dell'assemblea ogni due anni e possono partecipare tutti gli iscritti, direttamente, ovvero attraverso un'assemblea congressuale, secondo le modalità stabilite dall'assemblea con apposito regolamento da adottarsi contestualmente alla convocazione del congresso e comunque almeno tre mesi prima del congresso stesso; il regolamento congressuale assicura la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformità a quanto stabilito agli articoli 1.2. n. 2) e 8.4 che precedono. Nel caso in cui il regolamento preveda un'assemblea congressuale, l'assemblea con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il congresso, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna articolazione territoriale, attenendosi, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli articoli 1.2 n. 2) e 8.2 che precedono.

9.2. Il congresso:

1) elegge i componenti dell'assemblea;

2) elegge il segretario;

3) approva le modifiche allo statuto, a maggioranza dei presenti. Tra un congresso ed il successivo, la competenza a modificare lo statuto è delegata all'assemblea, che la esercita come previsto alla lettera *b)* del successivo art. 10.2.

9.3. Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dagli aventi diritto presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni territoriali o tematiche aderenti e per tutti gli organi di +EUROPA.

9.4. Le modalità di convocazione del congresso, di verifica della legittimazione al voto, di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute nel regolamento congressuale, approvato dall'assemblea.

Art. 10.
Assemblea

10.1. L'assemblea stabilisce le priorità politiche e le linee programmatiche di +EUROPA. Si compone di cento membri, novanta dei quali eletti dal congresso sulla base di liste concorrenti, e dieci eletti contestualmente all'elezione del segretario, da una lista di un pari numero di candidati, collegata alla sua candidatura. L'elezione dei novanta membri da parte del congresso viene effettuata con metodo proporzionale applicando il metodo D'Hondt, assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati. Ciascuna lista deve essere composta di almeno venticinque candidati e deve essere sottoscritta da almeno cinquanta associati, inclusi i candidati. La documentazione contenente la denominazione della lista, il candidato capolista, il documento politico di presentazione della lista e le sottoscrizioni necessarie viene presentata, almeno sette giorni prima della data del congresso, al presidente dell'assemblea. La lista completa dei candidati di ciascuna lista viene presentata entro le ore 20,00 del giorno precedente a quello del voto sull'elezione dell'assemblea. La verifica di ammissibilità delle candidature è svolta dal collegio di garanzia. In sede di prima applicazione, la documentazione relativa alle liste e le candidature vengono presentate al coordinatore di +EUROPA e le verifiche di regolarità e ammissibilità sono svolte da un organismo di garanzia *ad hoc* nominato dal consiglio di +EUROPA.

10.2. L'assemblea:

1) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal tesoriere in conformità alla normativa applicabile, inclusa in particolare quella relativa alla disciplina dei rimborsi e contributi pubblici;

2) può, tra un congresso e il successivo, modificare e integrare lo statuto con voto a maggioranza qualificata dei due terzi, fatta eccezione per le modifiche strettamente necessarie per conformarsi a prescrizioni normative o delle autorità competenti, che possono essere approvate a maggioranza assoluta;

3) approva il regolamento congressuale;

4) elegge tra i suoi membri il presidente e due vice presidenti, di cui uno vicario;

5) elegge il tesoriere;

6) elegge il collegio dei revisori e il collegio di garanzia;

7) approva l'adesione dei soggetti federati attribuendo a ciascun nuovo soggetto federato il diritto di designare uno o due componenti della direzione ai sensi del successivo art. 11.2;

8) delibera su quant'altro attribuitole dalla legge o dallo statuto.

10.3. Ciascun membro dell'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di altri associati. È sempre consentita la possibilità di partecipazione con mezzi telefonici e/o telematici. Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa decisione approvata con la maggioranza di due terzi dei presenti.

10.4. L'assemblea resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione, è convocata dal presidente, almeno 2 volte l'anno, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato ai membri al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'associazione), almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tempestivamente, con le modalità prescritte, con almeno otto giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

10.5. Salvi i casi in cui il presente statuto prevede un *quorum* o una maggioranza diversa, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente vicario, dal vice presidente o dal membro più anziano.

10.6. L'assemblea nomina a maggioranza dei presenti un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarità di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno quindici componenti dell'assemblea nazionale.

10.7. L'esercizio del voto avviene:

1) con voto palese, in via ordinaria;

2) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti;

3) scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.

10.8. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al presidente dell'assemblea. In caso di cessazione di membri dell'assemblea per qualsiasi motivo, subentra il candidato successivo nella lista di candidati della quale il membro cessato faceva parte.

Art. 11.
Direzione

11.1. La direzione è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà esecuzione al progetto politico definito dal congresso dando attuazione alle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed esercitando i poteri funzionali al perseguimento delle finalità associative.

11.2. Della direzione fanno parte:

1) ventidue membri dell'assemblea, ripartiti proporzionalmente tra le liste presentate ai sensi dell'art. 10.1, secondo l'ordine di elezione;

2) i primi tre membri di assemblea eletti dalla lista del segretario ai sensi dell'art. 10.1, nell'ordine di elezione;

3) il segretario, i candidati segretari non eletti che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi, il tesoriere e il presidente dell'assemblea;

4) i rappresentanti designati degli eventuali soggetti federati, ai quali sia stato attribuito tale diritto ai sensi dell'art. 10.2, n. 7);

5) il responsabile estero eletto ai sensi dell'art. 16.3.

Alle riunioni della direzione partecipano, senza diritto di voto, anche i vice presidenti dell'assemblea, i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri regionali iscritti a +EUROPA, se non membri elettivi o di diritto. Le riunioni della direzione sono pubbliche. La trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno viene decisa a maggioranza dei presenti prima della trattazione di quel punto.

11.3. La direzione:

1) delibera, su proposta del segretario, sulla partecipazione alle elezioni e sulle relative candidature; autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche +EUROPA o da questa promossi;

2) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione;

3) approva il programma elettorale;

4) approva i regolamenti di attuazione del presente statuto;

5) delibera sulla costituzione, sullo scioglimento e sul commissariamento delle strutture territoriali, sulla nomina dei relativi commissari e sull'istituzione di dipartimenti e commissioni tematiche, nominandone i responsabili o definendo i criteri di nomina;

6) approva i progetti di bilancio preventivo e rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale da sottoporre all'assemblea e ne assume la responsabilità in conformità alla normativa vigente;

7) adotta le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;

8) approva gli investimenti patrimoniali proposti dal tesoriere e le priorità nell'utilizzo delle risorse;

9) approva le campagne di iscrizione proposte dal tesoriere e il relativo regolamento; stabilisce l'importo e la scadenza della quota annuale di iscrizione dovuta dagli associati;

10) delibera sulle questioni a esse sottoposte su iniziativa del segretario o di almeno un terzo dei componenti;

11) approva il conferimento e la revoca di procure;

12) delibera le sanzioni disciplinari ai sensi del successivo art. 20.7;

13) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.

11.4. La direzione resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione, si riunisce con un preavviso di almeno otto giorni. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore.

11.5. Le adunanze sono indette dal segretario, con cadenza almeno mensile e con comunicazione scritta inviata dal componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo a data certa. Non sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di altri associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e/o della modalità di partecipazione telematica, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

11.6. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche per via telematica. La delibera sulla partecipazione alle elezioni amministrative con il simbolo di +EUROPA nei comuni che non sono capoluogo di regione è approvata con il voto favorevole di tre quinti degli aventi diritto.

Art. 12.
Il presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi e resta in carica per due anni. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, convoca e presiede il congresso, sovrintende al rapporto tra gli organi di +EUROPA, coadiuva il segretario e il tesoriere nell'attività di rappresentanza di +EUROPA. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario.

Art. 13.
Il segretario

13.1. Il segretario è eletto dal congresso ed è il responsabile politico di +EUROPA, di cui ha la rappresentanza politica ed elettorale. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del congresso, dell'assemblea e dalla direzione, secondo le rispettive competenze statutarie. Resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione.

13.2. La candidatura a segretario, comprensiva di un documento politico e della lista di dieci candidati all'assemblea, corredata dalle firme di un numero di iscritti a +EUROPA non inferiore a un decimo del totale alla data di convocazione del congresso, e comunque nel numero massimo due decimi, è presentata al presidente e controllata, per la verifica dei requisiti di ammissibilità, dal collegio di garanzia almeno sette giorni prima del congresso. In sede di prima applicazione, la suddetta documentazione è presentata al coordinatore di +EUROPA e le verifiche di regolarità e ammissibilità sono svolte dall'organismo di garanzia *ad hoc* nominato dal consiglio di +EUROPA. Insieme alla candidatura a segretario è presentata una lista di dieci nomi di iscritti candidati, che entrano a far parte dell'assemblea, in caso di elezione del candidato segretario a cui la suddetta lista è collegata.

13.3. È eletto segretario il candidato che ottenga la maggioranza dei voti congressuali.

13.4. Il segretario:

1) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di +EUROPA secondo le indicazioni deliberate dal congresso, dall'assemblea nazionale e dalla direzione;

2) sottopone proposte di delibera alla direzione e all'assemblea sulle materie di competenza di tali organi;

3) coordina le articolazioni territoriali di +EUROPA, le politiche di iscrizione, l'organizzazione e l'attività di +EUROPA sia a livello nazionale che locale;

4) svolge funzioni di raccordo dei parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali;

5) coordina l'iniziativa politica, anche europea, e la comunicazione di +EUROPA;

6) coordina l'attività di commissioni tematiche e dipartimenti.

13.5. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza dalla carica è convocato un congresso straordinario entro tre mesi e nelle more della convocazione i poteri del segretario sono esercitati dal presidente dell'assemblea.

13.6. L'assemblea può sfiduciare il segretario eletto con un voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applica l'art. 13.5. È ineleggibile alla carica di segretario chi ricopre incarichi di governo nazionale, di presidente di regione o membro di giunta regionale o di sindaco di comune capoluogo di regione.

Art. 14.
La segreteria

14.1. La segreteria è l'organo esecutivo di +EUROPA. È composta da non più di dieci membri e resta in carico per la durata del mandato del segretario e coadiuva il segretario nell'attuazione del mandato e nell'esercizio della funzione esecutiva. Il segretario nomina e revoca i membri della segreteria, a cui può delegare specifici incarichi politici o ruoli organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal segretario.

Art. 15.
Il tesoriere

15.1. Il tesoriere ha la rappresentanza legale di +EUROPA a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Il tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di +EUROPA a tutti i fini di legge. Il tesoriere nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza dalla carica è immediatamente convocata un'assemblea per la sua sostituzione e nelle more i poteri del tesoriere sono esercitati dal segretario. L'assemblea può sfiduciare il tesoriere eletto con un voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.

15.2. Il tesoriere è eletto dall'assemblea nazionale e resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione.

15.3. Spetta al tesoriere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione della direzione, adotta i provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica della direzione entro il termine improrogabile di sette giorni.

15.4. Il tesoriere trasmette all'assemblea su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.

15.5. Il tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio in conformità alla disciplina di legge applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo art. 17 alla direzione e all'assemblea per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet di +EUROPA.

15.6. La gestione di ogni entrata di +EUROPA è improntata a qualsiasi livello alla massima trasparenza. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla direzione. Tutti i contributi finanziari ricevuti dall'associazione e superiori ai 500 euro sono resi pubblici.

15.7. Al tesoriere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge n. 441/1982.

15.8. Ogni organo delle strutture territoriali e tematiche di cui al successivo art. 16, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e può comportare il commissariamento dell'organo.

Art. 16.
Le strutture territoriali e tematiche

16.1. +EUROPA è organizzata attraverso strutture territoriali e tematiche, denominate gruppi, costituiti sotto forma di associazioni autonome, che non hanno rappresentanza politica formale dell'associazione e perseguono obiettivi politici e organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza con il progetto e le linee programmatiche di +EUROPA. A livello locale, su proposta del segretario, la direzione può eleggere dei commissari con poteri di rappresentanza politica locale.

16.2. Nelle regioni in cui (A) il numero degli iscritti a +EUROPA superi il rapporto di uno a diecimila con gli abitanti (esempio 100 su 1 milione di abitanti) o comunque (B) il numero di iscritti regionali superi i duecento, l'assemblea degli iscritti nella regione, convocata dal segretario, elegge un segretario regionale e una direzione regionale composta da non più di dieci componenti, per quanto riguarda il segretario regio-

nale, secondo le stesse regole con cui è eletto dal congresso il segretario, e per quanto riguarda la direzione regionale secondo le stesse regole con cui è eletta dal congresso l'assemblea. Il segretario regionale e la direzione regionale coordinano l'azione politica di +EUROPA e dei gruppi territoriali presenti nella regione e formulano proposte al segretario di +EUROPA ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.

16.3. Tra gli iscritti residenti all'estero la direzione elegge, su proposta del segretario, un responsabile con il compito di coordinare le iniziative di +EUROPA all'estero. Il responsabile è membro di diritto della direzione. Negli Stati esteri in cui (A) il numero degli iscritti a +EUROPA superi il rapporto di uno a duecentocinquantamila con gli abitanti (esempio 4 su 1 milione di abitanti) o comunque (B) il numero di iscritti superi i cento, l'assemblea degli iscritti residenti in tale Stato elegge un coordinatore e una direzione composta da non più di cinque componenti, secondo le stesse regole con cui sono eletti il segretario e la direzione, con il compito di coordinare l'azione politica dei gruppi territoriali e tematici presenti nello Stato.

16.4. I gruppi e le rappresentanze locali di +EUROPA si autofinanziano attraverso attività di fundraising e commerciali. +EUROPA destina una quota pari al 10% delle proprie risorse al finanziamento dell'attività delle strutture territoriali di cui all'art. 16.2.

16.5. La direzione può, in presenza di gravi motivi e su proposta del segretario, commissariare gli organi elettivi delle articolazioni territoriali con contestuale nomina per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo commissariato, e comunque per non più di un anno. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio di garanzia.

Sono da considerarsi gravi motivi:

1) la mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti;

2) la mancata indizione del congresso o dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e regolamenti;

3) gravi irregolarità amministrative;

4) ripetuti comportamenti che siano in aperto contrasto con gli obiettivi e i programmi approvati dagli organi statutari di +EUROPA.

Le procedure di commissariamento si applicano anche in caso di scioglimento, chiusura, o sospensione dell'organo territoriale con la nomina di un commissario *ad acta* con il compito di ricostituire l'organo.

Art. 17.
Esercizio sociale e bilanci

17.1. L'esercizio sociale è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attività politica, che può essere deliberato dall'assemblea.

Art. 18.
Scioglimento e liquidazione

18.1. L'eventuale scioglimento di +EUROPA è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

18.2. Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti - Società di revisione

19.1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nei registri dei revisori legali. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso e dell'assemblea.

19.2. La durata in carica del collegio dei revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i due anni e scade alla data del successivo congresso.

19.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 20.
Collegio di garanzia e sanzioni disciplinari

20.1. Il collegio di garanzia:

1) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che non rivestano alcuna carica all'interno degli organi o delle strutture territoriali o tematiche, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

2) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti;

3) le riunioni del collegio di garanzia sono convocate dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto previsto dal presente statuto;

4) il collegio di garanzia può essere revocato con voto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, su proposta della maggioranza assoluta dell'assemblea;

5) all'elezione dei membri del collegio di garanzia si procede mediante votazione di liste concorrenti di non più di tre membri. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua cessazione, per qualunque ragione dalla carica, alla persona che lo segue nell'ambito della medesima lista.

20.2. Il collegio resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente; è ammessa la seduta collegiale anche con mezzi telematici. La fase di votazione deve essere registrata ed essere resa disponibile agli interessati su richiesta.

20.3. Il collegio decide entro centottanta giorni:

1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una queste e gli organi nazionali di +EUROPA e sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'art. 16.5;

2) sulle controversie disciplinari di cui al successivo art. 20.5.

20.4. Il collegio ha inoltre il compito di:

1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

2) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

20.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciati gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di +EUROPA.

20.6. Il collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata

con avviso di ricevimento o altro mezzo a data certa, anche elettronico, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

20.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla direzione nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

20.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

1) il richiamo scritto;

2) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

3) l'espulsione.

Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso appello all'assemblea nazionale.

20.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del collegio.

Art. 21.
Controversie

21.1. Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto in conformità agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti dell'arbitrato nominerà un arbitro e il terzo, che avrà funzioni, di presidente sarà scelto dai due arbitri così nominati, o, in mancanza di accordo tra di esse, dal presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di arbitrato con pluralità di parti, gli arbitri saranno nominati tutti dal presidente del Tribunale di Roma, che designerà il presidente del collegio.

Art. 22.
Rinvio

22.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.
Disposizioni transitorie

23.1. Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore dalla prima delle seguenti date: (a) la data di apertura del primo congresso di +EUROPA da tenersi entro il mese di gennaio 2019, o (b) il 1° febbraio 2019.

23.2. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 23.1:

1) i poteri attribuiti dal presente statuto al congresso, all'assemblea e alla direzione sono esercitati dal consiglio direttivo, composto dai quindici consiglieri e dai tre componenti dell'ufficio di coordinamento indicati dai soggetti fondatori: Radicali italiani, Forza Europa, Centro Democratico, sei per ciascun soggetto;

2) il consiglio direttivo, istituito il 29 giugno 2018 dal comitato dei fondatori composto dal segretario di Radicali italiani, dai presidenti di Forza Europa e di Centro Democratico e da Gianfranco Spadaccia, è presieduto dallo stesso Gianfranco Spadaccia ed è da questi convocato di norma ogni quindici giorni o quando sia richiesto da 1/3 dei suoi componenti. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti, di persona, ovvero tramite strumenti telefonici o telematici, la maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi espressi. I voti di astensione non si considerano voti validi;

3) il consiglio direttivo può deliberare di cooptare fino a dieci ulteriori componenti con diritto di voto. L'ammissione dei nuovi componenti è deliberata dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. Del consiglio fanno parte, senza diritto di voto, i membri del comitato dei fondatori di cui al punto 2, l'amministratore, i consiglieri regionali in carica iscritti a +EUROPA e i parlamentari della XVIII legislatura, che siano stati candidati nei collegi plurinominali o nella circoscrizione estero con la lista +EUROPA con Emma Bonino - Centro Democratico alle elezioni del 4 marzo 2018;

4) la rappresentanza politica di +EUROPA è esercitata, sulla base degli atti di direzione e di indirizzo del consiglio direttivo dal coordinatore, Benedetto Della Vedova, eletto dal consiglio stesso tra i tre rappresentanti indicati dai soggetti fondatori Radicali Italiani, Forza Europa e Centro Democratico. I due rappresentanti non eletti alla carica di coordinatore, Bruno Tabacci e Massimiliano Iervolino, esercitano la carica di vice-coordinatore. Coordinatori e vice coordinatori costituiscono l'ufficio di coordinamento. L'ufficio di coordinamento assicura il raccordo delle determinazioni del consiglio direttivo con l'iniziativa degli iscritti e dei gruppi di +EUROPA, nonché con quella degli eletti di +EUROPA in Parlamento e nelle regioni;

5) la rappresentanza legale di +EUROPA è esercitata dall'amministratore, eletto dal consiglio direttivo, Silvja Manzi, che rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio, in relazione all'attività da esso svolta e dà attuazione alle determinazioni politiche e organizzative assunte dal consiglio direttivo e dal coordinatore, secondo le attribuzioni ad essi assegnate dallo statuto;

6) l'attività territoriale di +EUROPA è organizzata attraverso strutture autonome, denominate gruppi, di tipo tematico o territoriale, che non hanno rappresentanza politica formale di +EUROPA e sono costituiti in base a un regolamento approvato dal consiglio direttivo;

7) fino alla tenuta del primo congresso di +EUROPA e all'entrata in carica degli organi statutari, rimangono di competenza del comitato dei fondatori di cui al punto 2, le determinazioni in ordine alla partecipazione a elezioni, che devono essere deliberate a maggioranza assoluta, dopo avere sentito il consiglio direttivo, nonché i poteri relativi allo scioglimento o alla liquidazione di +EUROPA, che devono essere deliberati all'unanimità;

8) le eventuali modifiche dello statuto di +EUROPA fino alla scadenza del termine di cui all'art. 23.1 sono deliberate dal consiglio direttivo con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In ogni caso, fino alla scadenza del suddetto termine, non sono ammissibili modifiche statutarie relative alla denominazione, allo scopo sociale, agli organi statutari e ai relativi poteri e al rapporto tra +EUROPA e i soggetti fondatori.

19A02290

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Porlamar (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Piero José D'Elisio, vice Console onorario in Porlamar (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Caracas;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas e restituzione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Caracas;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas dello schedario dei connazionali residenti;

v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02214

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Barinas (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Giuseppe Gherardi Palange, Agente consolare onorario in Barinas (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Caracas;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas e restituzione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Caracas;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

s) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas dello schedario dei connazionali residenti;

t) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02215

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Springfield (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Paul Cristopher Picknelly, Console onorario in Springfield (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Boston;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Boston delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Boston;

f) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Boston;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Boston della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Boston, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Boston;

k) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Boston dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02216

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Providence (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Deborah Jean Elsbree Del Sesto, Console onorario in Providence (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Boston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Boston;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Boston delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Boston;

f) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Boston della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Boston, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

i) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Boston;

j) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Boston dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02217

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Alessio Paoletti, vice Console onorario in Palma di Maiorca (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione

dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02218

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Valencia (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il signor Adriano Carbone, Console onorario in Valencia (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02219

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Alicante (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Danilo Angelini, vice Console onorario in Alicante (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Barcellona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02220

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una medaglia d'argento al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 341 del 14 marzo 2019 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito al capitano Bergamo Matteo, con la seguente motivazione: «Ufficiale pilota di elicottero Mangusta, interveniva a favore di personale della coalizione bloccato all'interno di un mezzo e attaccato da più parti dagli insorti. A grave e manifesto rischio della propria vita, benché pesantemente colpito dal preciso fuoco avversario, coraggiosamente proseguiva nell'azione di supporto riuscendo a neutralizzare la minaccia. Fulgido esempio di ufficiale che, con il suo mirabile operato, ha contribuito a elevare il prestigio e l'onore del contingente nazionale e dell'Esercito italiano nel delicato contesto afghano». — Shewan (Afghanistan), 4 luglio 2013.

19A02212

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Al Sen. Matteo Salvini
Ministro dell'interno

Alla dott.ssa Elisabetta Trenta
Ministro della difesa

Al Sen. Gian Marco Centinaio
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Al Gen. Sergio Costa
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Al Sen. Danilo Toninelli
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Al dott. Alberto Bonisoli
Ministro per i beni e le attività culturali

Alla Sen. avv. Erika Stefani
Ministro per gli affari regionali e autonomie

Ai Presidenti delle regioni e delle province autonome

e, p.c. *Al Presidente dell'Unione delle province italiane*

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

A seguito della campagna del 2017, il sistema antincendio boschivo e quello di protezione civile, ai diversi livelli di responsabilità, hanno approfondito e posto in essere importanti azioni volte al superamento delle criticità riscontrate, mantenendo costantemente alta l'attenzione anche durante la stagione antincendio boschivo del 2018.

Con le precedenti raccomandazioni operative, pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* del 9 marzo 2018, n. 57 e del 15 giugno 2018, n. 137, sono state date specifiche indicazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti e le Amministrazioni regionali, pienamente responsabili della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, stanno curando l'adeguamento dei propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali.

La campagna antincendio boschivo estiva del 2018 ha fatto registrare una forte riduzione del numero di incendi boschivi e di superfici boscate percorse dal fuoco, per effetto delle condizioni climatiche e vegetazionali in generale poco favorevoli agli incendi. Il concorso della flotta aerea antincendio di Stato ha fatto registrare una riduzione di circa il 90% delle richieste da parte delle regioni e province autonome ed un aumento degli interventi all'estero per effetto delle significative anomalie termiche registrate nel nord Europa.

Pur in presenza di una campagna antincendio boschivo del 2018 al di sotto della media dell'ultimo decennio, rimane comunque necessario che i sistemi regionali e quelli statuali deputati, mantengano un'adeguata capacità di programmazione e risposta, ai diversi livelli di responsabilità, in considerazione della ciclicità delle condizioni predisponenti gli incendi boschivi. Per finalizzare il raggiungimento di tali obiettivi, il Dipartimento della protezione civile cura annualmente un'analisi congiunta delle azioni che ogni singola componente mette in campo allo scopo. Per il 2018, l'analisi condotta nel mese di dicembre con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali competenti, ha evidenziato un generale miglioramento dei sistemi di risposta rispetto al 2017, facendo comunque emergere aspetti, collegati al ricambio del personale impiegato ed all'efficienza dei mezzi operativi, che potrebbero in un prossimo futuro ridurre l'efficacia di alcuni settori. Al riguardo, si auspica che le SS.LL. conducano specifiche azioni di verifica delle proprie organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il sistema in occasione dei prossimi eventi, attesa la ciclicità del fenomeno.

Durante la predetta attività di analisi, tutti gli attori istituzionali hanno rivalutato e aggiornato le proposte migliorative emerse dal *debriefing* del 2017, verificandone lo stato di implementazione in ciascuna Regione e raccogliendo gli spunti e le proposte emersi dai lavori del Tavolo tecnico interistituzionale nel settore antincendio boschivo, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. Lo scorso 30 gennaio tali proposte migliorative sono state inviate dal Dipartimento della protezione civile ai Presidenti delle regioni e province autonome ed ai vertici delle amministrazioni centrali competenti nel settore, per incentivare il prosieguo delle attività di implementazione della capacità di risposta delle varie strutture coinvolte, in vista della stagione antincendio boschivo del 2019.

Ciò premesso, si auspica pertanto che i Presidenti delle regioni e delle province autonome, titolari della competenza ai sensi della legge n. 353/2000, siano attivi nell'organizzare, per il corrente anno 2019, i propri sistemi antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di risposta, avendo prioritaria la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale. Analogo auspicio è rivolto

anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2019, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi come descritto nel seguito.

Per quanto riguarda l'attività di previsione delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, questa è focalizzata a valutare con adeguato anticipo le condizioni predisponenti gli incendi, per allertare il sistema regionale antincendio boschivo e quello di protezione civile, nonché i fornitori e gestori delle infrastrutture del Paese.

Dove attuato, ciò consente infatti una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese, con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna Regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parti attive nel sistema, nonché ai cittadini. Al riguardo il Dipartimento della protezione civile garantisce la previsione delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino nazionale di previsione del pericolo incendi.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, in particolare quella non strutturale, considerato che gli incendi boschivi sono causati prevalentemente dall'azione dell'uomo ed il territorio potenzialmente interessato è estremamente vasto per essere efficacemente monitorato, si richiama l'attenzione sulla necessità di proseguire e potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni di categoria, come ad esempio quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è doveroso rimarcare l'importanza dell'azione che i comuni possono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Al riguardo le amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per quanto di rispettiva competenza, vorranno prevedere azione di monitoraggio e di supporto tecnico alle amministrazioni comunali.

La capacità del sistema antincendio boschivo regionale dipende, tra l'altro, dalle attività di prevenzione strutturale che, per essere efficaci, necessitano di essere pianificate ed attuate con adeguato anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. Al riguardo, si invitano le SS.LL., ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler disporre affinché le operazioni silvicolturali di gestione, di pulizia e di manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo, anche durante i momenti esercitativi dedicati a tale materia. In considerazione infine della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si auspica che vengano curate specifiche azioni di protezione dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico.

Infine, per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, si rammenta l'importanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 353 del 2000 che prevede la revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, strumento di riferimento per tutte le attività nel territorio regionale. Nello stesso piano, inoltre, potranno essere incluse le attività di monitoraggio e di presidio del territorio, da condurre, con operazioni coordinate tra le risorse locali regionali, anche di tipo volontario, e le componenti statuali presenti sul territorio.

Si ritiene, pertanto, necessario che, prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo, in particolare quella estiva, siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte, tra tutte le componenti del sistema regionale di risposta agli incendi boschivi e, laddove possibile, coinvolgendo anche i gestori di servizi pubblici così che, eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione.

Tutte le attività fino ad ora esposte dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta sia terrestre che aerea delle singole regioni, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio ed alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. A tal fine, si ricorda l'importanza delle flotte aeree regionali nel garantire interventi tempestivi e mirati così che l'impiego dei mezzi della flotta antincendio di Stato sia residuale e solo in concorso ai mezzi regionali. Solo la disponibilità di adeguate risorse regionali potrà garantire un efficace concorso della flotta antincendio di Stato, riducendo i casi di indisponibilità di assetti per impiego su altri fronti spesso dovuti alla presenza di elevate richieste di intervento provenienti da regioni non adeguatamente attrezzate, ovvero, in diversi casi, per l'assenza di mezzi aerei regionali.

In ultimo, preme ricordare l'importanza che a tutti gli operatori antincendio, siano essi personale impiegato a terra che operante in volo, siano garantite le migliori condizioni di sicurezza che dovranno essere assicurate non solo attraverso la formazione e l'ausilio di adeguati dispositivi di protezione individuale, così come stabilito dalla norma, ma anche attraverso lo scambio di informazioni fra i vari soggetti che operano sul territorio.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella campagna antincendio boschivo del 2019. Il Dipartimento della protezione civile continuerà ad assicurare il concorso dei mezzi della flotta antincendio di Stato, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri ed aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali, nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza. Il Dipartimento della protezione civile curerà, infine, l'organizzazione di specifiche riunioni tecniche per fare il punto sull'attuazione delle presenti raccomandazioni.

Roma, 1° aprile 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A02310

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019).

Nell'allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, prima colonna, all'articolo 2, comma 4, dove è scritto:

"«per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»", leggasi: "«per ogni ulteriore componente *minorenne*» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»".

19A02394

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-081) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.